



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

**The Trento Law and
Technology Research Group
Student Paper n. 38**

**KITESURF E
RESPONSABILITÀ
CIVILE**

MARIA RUGGIERO

lawtech

ISBN: 978-88-8443-793-8

COPYRIGHT © 2018 MARIA RUGGIERO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Student Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

IRIS:

<http://hdl.handle.net/11572/207364>

Questo paper © Copyright 2018 by Maria Ruggiero è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

CIVIL LIABILITY AND KITEBOARDING

ABSTRACT

This work was originally conceived as a Student's Note to a civil case assigned in order to be commented by the author during the course of Civil Law held by prof. Umberto Izzo in the academic year 2017/18 at the Faculty of Law of the University of Trento. It later became a more structured investigation into the regulations and civil liability aspects connected to the practice of kiteboarding, a field largely unexplored in the civil liability scholarship.

The primary aim of this paper is to investigate the legal issues related to the world of sports activities, particularly regarding kitesurf, in order to provide a framework of the subject. This research also outlines the composition of Italian sports system, which is basically self-governing.

The first chapter focuses on some distinctive aspects of this sport, from its rules to the techniques employed, the different sport disciplines included in kiteboarding, the essential equipment required to practice.

The second chapter focuses on the legislative regulation of this phenomenon and outlines the complexity of the topic caused by the multitude of laws, adopted by the State or Regions regulating kitesurfing. However, we must point out the fact that no comprehensive legal text governing these activities uniquely has yet been adopted in Italy.

The third chapter also highlights some of the most significant figures in the Italian sports organization, from the coaches to the National Federations, together with the many associations based in Italy, which are all coordinated by the Italian National Olympic Committee (C.O.N.I.), the institution in charge of the unity of the sports system and of enforcing fundamental principles of democracy and equal opportunity among sport practitioners.

The final chapter focuses on the civil liability of coaches and sports associations for the damages sustained by pupils. On the one hand, coaches, who are highly qualified, efficient and trained, are under an obligation to ensure the safety of their students during the lessons, thus they must choose the correct equipment, the *spots* where to practice, the favourable weather conditions, according to their pupils' skills. On the other, associations organizing sports courses shall be jointly and severally liable, together with the coach, on the basis of the *respondeat superior* doctrine.

KEYWORDS

Civil liability – Kitesurf - Sports coaches – Sport associations – Sport law

About the Author

Maria Ruggiero (e-mail: maria.ruggiero@studenti.unitn.it) is a third year Law student at the University of Trento. The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

KITESURF E RESPONSABILITÀ CIVILE

ABSTRACT

Questo lavoro è stato originariamente concepito quale nota a una sentenza – la decisione è allegata in chiusura di queste pagine – relativa al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite da un allievo nel corso di una lezione di kitesurf, redatta nell'ambito del corso di diritto civile tenuto dal prof. Izzo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento nell'A.A. 2017/18. Successivamente, ulteriormente rielaborato, il lavoro è stato approntato nella forma di una prima riflessione su un profilo applicativo della responsabilità civile in un ambito sportivo tanto inesplorato quanto affascinante.

Si analizzano le problematiche giuridiche legate alla disciplina del kitesurf, per delineare un quadro generale della materia.

Il primo capitolo si focalizza su alcuni aspetti peculiari di questo sport, tenendo conto delle sue regole, delle tecniche impiegate, delle diverse varianti sportive della pratica del kiteboarding in generale, della dotazione tecnica necessaria per esercitare l'attività.

Il secondo capitolo si incentra sulla disciplina di questa attività sportiva. Si sottolinea la complessità dell'argomento in esame data la lacunosità del quadro normativo, nel quale rientrano leggi adottate sia a livello statale che regionale, mentre in Italia continua a latitare una disciplina organica che regolamenti il fenomeno in maniera univoca. Si analizzano le figure più significative che popolano l'ordinamento sportivo italiano, dagli istruttori alle Federazioni Nazionali, fino ad arrivare al diffuso fenomeno associazionistico, coordinato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il capitolo conclusivo analizza la responsabilità degli istruttori e delle associazioni sportive per i danni subiti dall'allievo durante una lezione di kitesurf. Da un lato, gli istruttori, altamente qualificati, efficienti e allenati, sono obbligati a garantire la sicurezza dei loro alunni durante le lezioni, essendo tenuti a scegliere l'equipaggiamento adatto, individuare gli spots nei quali l'insegnamento del kitesurf può tenersi in sicurezza, oltre che verificare quali siano le condizioni meteo più favorevoli allo svolgimento delle lezioni. Dall'altro, le associazioni sportive, patrocinanti dei corsi sportivi, saranno solidalmente responsabili assieme all'istruttore sulla base del rapporto di lavoro intercorrente tra di essi.

PAROLE CHIAVE

Responsabilità civile – Kitesurf – Istruttore sportivo – Associazionismo sportivo-Diritto sportivo

Informazioni sull'autrice

Maria Ruggiero (e-mail: maria.ruggiero@studenti.unitn.it) è una studentessa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento. Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autrice.

KITESURF E RESPONSABILITÀ CIVILE

Maria Ruggiero

INDICE

INTRODUZIONE.....	8
CAPITOLO 1. PROFILI GENERALI DELLA DISCIPLINA.....	10
CAPITOLO 2. UN QUADRO NORMATIVO ETEROGENEO	13
1. Introduzione.....	13
1.1. Attività agonistica. Fonti	13
1.2. Codice delle assicurazioni private	14
1.3. Altre fonti di rango nazionale	15
2. Fonti regionali e ordinanze.....	16
2.1. Un caso emblematico: la convivenza di kites e windsurfers nelle acque del lago di Garda.....	17
CAPITOLO 3. I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E I LORO OBBLIGHI.....	19
1. Introduzione. Evoluzione della figura del precettore	19
1.1 L'istruttore di kitesurf	20
2. I soggetti operanti nell'ordinamento sportivo	23
2.1. Introduzione.....	23
2.2. Federazioni sportive: Federazione Italiana Vela (FIV)	24
2.3. L'associazionismo sportivo	25
2.4. Enti di promozione sportiva.	26
CAPITOLO 4. LA RESPONSABILITÀ CIVILE.....	28
1. Responsabilità contrattuale. L'istruttore.....	28
1.2 Responsabilità dell'associazione sportiva	30
2. La responsabilità da "contatto sociale".....	33
3. Casi pratici	35
4. Responsabilità extracontrattuale.....	37
4.1. La parabola degli sport estremi.....	38
4.2. Il kitesurf come attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ.....	39
5. Concorso di colpa del danneggiato tra principio di autoresponsabilità e teoria dell'assunzione del rischio	42
CONCLUSIONI.....	44
ALLEGATO: UNA RECENTE DECISIONE DI MERITO IN TEMA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DA KITESURF.....	45

BIBLIOGRAFIA.....	53
GIURISPRUDENZA	54
SITOGRAFIA	55

Introduzione

Il tema della responsabilità sportiva offre la possibilità di approfondire un ambito della RC assai rilevante, giacché lo sport è ormai divenuto un elemento imprescindibile della quotidianità di buona parte della popolazione, la quale a vario titolo si cimenta in attività più o meno impegnative dal punto di vista fisico. Inoltre, la disciplina sportiva non solo appare inquadrata all'interno di un ordinamento sostanzialmente autonomo, presieduto dal CONI e dagli organi di giustizia sportiva, ma assume rilevanza nell'ordinamento giuridico statale assurgendo al rango di principio meritevole di tutela costituzionale. Infatti, nonostante manchi un'apposita norma costituzionale regolante l'esercizio sportivo, esso è tutelato sulla base di una lettura costituzionalmente orientata sul combinato disposto di più disposizioni, tra cui gli artt. 2, 3, 18, 32 Cost.¹

In particolar modo, focalizzandoci ora su un'analisi prettamente casistica, è progressivamente in crescita il numero di famiglie in cui vi siano figli praticanti attività sportiva fin dalla più tenera età, per cui assume necessario rilievo l'analisi della responsabilità civile sportiva nei casi in cui i soggetti coinvolti siano minori, sia che questi ultimi abbiano cagionato un danno a se stessi o ad altri nello svolgimento della pratica sportiva. Come si può immaginare, la responsabilità sportiva dà luogo ad una moltitudine di scenari, non univocamente inquadrabili: basti pensare alla responsabilità dell'organizzatore di eventi sportivi o di gare, oppure dell'istruttore sportivo – chiamato a rispondere sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, perlopiù solidalmente con la struttura sportiva da cui dipende – ed infine, la responsabilità con riguardo alle attività sportive cd. “estreme”, con riferimento alla dottrina dell'accettazione del rischio e all'annosa questione, assai dibattuta in dottrina, inerente all'inquadramento delle stesse nel novero delle cd. attività pericolose (art. 2050 cod. civ.).

Rilevanti sono, in questo senso, gli apporti critici cui è possibile giungere mediante l'analisi dell'attività del kitesurf², in quanto anch'essa – come vedremo – potenzialmente inquadrabile

¹ L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 208, 316 ss.

² La disciplina del kitesurf è stata oggetto di attenzione sempre crescente da parte degli appassionati, così come testimoniato dalla vasta bibliografia esistente sul punto, incentrata sull'analisi delle regole tecniche per l'esecuzione delle diverse varianti, delle norme di sicurezza (con le regole di precedenza), dell'attrezzatura maggiormente idonea, oltre a nozioni sommarie sulle condizioni meteorologiche, cambi di maree al fine non solo di avvicinare alla disciplina nuovi adepti, ma di fornire agli stessi una conoscenza compiuta e minuziosa di tutti gli aspetti relativi all'esercizio sportivo stesso.

Tra i libri di pubblicazione più recente in materia si segnalano:

L. AGLIOTI, *Kitesurf. Volare sulle onde. Attrezzature, tecniche, manovre, spot e sicurezza*, Roma, Nutrimenti ed., 2012

E. BEAUDONNAT, *Kitesurf. La guida di riferimento*, Milano, Kenness Publishing, 2013, curato dalla IKO (International Kitesurf Organization), la più autorevole istituzione del settore.

Tocca l'argomento del kitesurf la trattazione ad ampio respiro redatta e curata dalla Federazione Italiana Vela, *Manuale dell'allievo. Teoria e pratica dello sport della vela, iniziazione, sicurezza, marineria, andature e manovre, monosci, catamarani, tavole a vela, kitesurf e introduzione allo yachting*, Firenze, De Vecchi ed., 2015, che rappresenta un elemento imprescindibile per chi voglia apprendere i rudimenti delle

nel novero degli sport estremi, con le relative conseguenze derivanti dalla disciplina applicabile.

discipline sportive velistiche in veste di allievo o di insegnante.
Originariamente edito in inglese e attualmente disponibile anche in italiano, M. ROSSMEYER, J. BURBLIES, T. HOSP, *Kiteboarding Tricktionary*, 2017, è la bibbia internazionale del kitesurfista, caratterizzantesi per la sua mole e la ricchezza di contenuti rivolti a tutti gli operatori del settore, dagli inesperti ai kiteri più navigati.

Capitolo I

Profili generali della disciplina

Il kitesurf è una disciplina sportiva che ha acquisito negli anni e a livello mondiale una diffusione sempre maggiore, coadiuvata in ciò dalla forte attrattiva esercitata sulla popolazione, specie sulla fascia più giovane, dagli sport estremi. Un elemento ulteriore che ha contribuito significativamente alla diffusione dello sport in esame è costituito dal limitato bagaglio di regole tecniche da apprendere, il quale permette al kiter di poter planare lo specchio d'acqua e potersi cimentare rapidamente nell'esecuzione di salti ed evoluzioni acrobatiche.

A livello istituzionale, esso viene in un primo momento ricompresa nell'ambito di competenze attribuite alla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, per poi entrare di diritto nella classe delle unità veliche sotto l'egida della FIV-CONI. In particolar modo, l'adesione alla FIV nel 2013 ha costituito un rilevante passo in avanti per la storia di questa disciplina, specie alla luce delle iniziative volte al suo riconoscimento quale disciplina olimpica per Tokyo 2020. In Italia i circuiti più diffusi per la pratica e l'insegnamento di questa disciplina sono l'International Kiteboarding Organization (IKO) e la Federazione Italiana Vela (FIV), oltre alle certificazioni di alcuni EPS (Enti di Promozione Sportiva) come Alleanza Sportiva Italiana (ASI), Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN), Centro Sportivo Italiano (CSI).

Lo sport consiste nel farsi trainare dalla forza propulsiva del vento mediante un aquilone, o meglio "kite", planando a pelo d'acqua mediante una tavola (cd. "board"). Il kite viene manovrato tramite una barra di controllo, collegata ad esso tramite dei cavi resistenti. A differenza del windsurf, il kitesurf può essere praticato anche in assenza di venti forti, permettendo comunque l'esecuzione di acrobazie, i cd. *tricks*. Proprio per questa ragione, il kitesurf si presta ad essere esercitato secondo diverse varianti ³ a seconda delle caratteristiche dello spot, della velocità del vento e dell'attrezzatura adottata: *wakestyle*, praticato su acqua piatta e simile al Wakeboard, in quanto eseguito con il kite basso in maniera tale da poter sfruttare la forza derivante dalla trazione orizzontale dello stesso; *wavestyle*, saltando e planando sulle onde, che talvolta possono raggiungere altezze significative di diversi metri rendendo lo sport in esame ai limiti dell'estremo. In quest'ultimo caso l'atleta combina le tecniche delle discipline del surf e del windsurf, avendo la possibilità di planare facendosi trasportare dalle onde come nel surf, aggiungendo ad esse il proprio apporto creativo tramite l'esecuzione di spettacolari evoluzioni totalmente fuori dall'acqua. Altre varianti significative sono costituite dal *freestyle*, considerato la disciplina "madre" nell'ambito del kitesurfing, giacché in virtù della sua spettacolarità e pericolosità, testimoniata dall'ampio bagaglio tecnico di salti, manovre ed evoluzioni eseguite dagli sportivi, attira migliaia di appassionati in tutto il mondo; *race* e *long distance*, entrambe discipline di recente introduzione ed incentrate sulla velocità piuttosto che

³ Per approfondimenti sulle tecniche adoperate, sulle modalità di svolgimento delle gare e dell'attrezzatura professionale adottata: <http://www.kite-tecnica.it/disciplinedelkitesurf.htm>

sulla corretta esecuzione delle manovre e delle evoluzioni.

Le gare ricalcano la struttura di vere e proprie regate, in cui più atleti si contendono la vittoria su di un percorso prestabilito e delimitato da boe; lo *speed* si concreta invece in manifestazioni nelle quali si tenta di raggiungere un record di velocità, per cui atleta e attrezzatura si spingono all'estremo al fine di raggiungere il miglior risultato possibile. Per finire, vi è il *freeride*, consistente nella navigazione al largo trainati dal kite: si tratta della variante più semplice da apprendere, il che contribuisce a renderla tra quelle più praticate, anche in virtù della facile reperibilità dei materiali di dotazione, tra gli amatori di ogni età e formazione sportiva.

I tecnici *kiters* arrivano a definire le suddette varianti quali vere e proprie sotto-discipline, ognuna meritevole di essere considerata autonomamente in virtù delle differenze esistenti tra regole tecniche sottese al loro esercizio, modalità di svolgimento delle competizioni, equipaggiamento necessario.

L'attrezzatura necessaria è costituita da aquilone (cd. *kite*), tavola da kitesurf, trapezio, dotazione di sicurezza (casco, muta protettiva, giubbotto galleggiante). Con riguardo a quest'ultimo aspetto, la struttura delle tavole o della vela muterà sensibilmente in funzione della disciplina esercitata e delle esigenze degli atleti stessi. Inoltre, la felice diffusione conosciuta da questo sport fa sì che l'evoluzione tecnica nella progettazione dell'equipaggiamento necessario sia particolarmente proficua, per cui i prodotti sono costantemente in evoluzione. Innanzitutto, occorre porre una prima distinzione tra tavole impiegate nel *freestyle*, la cui componente fondamentale consiste nell'esecuzione di vari *tricks*, progettate per fornire la spinta giusta nei salti e per attutire l'impatto con l'acqua. Per quanto concerne, invece, la variante del *wavestyle*, l'attrezzatura è simile a quella impiegata nella disciplina del surf per cavalcare gradi onde (*wave-riding*) data la sostanziale omogeneità delle evoluzioni compiute in entrambe le discipline; tuttavia, nel caso di onde di dimensioni meno significative, la tavola direzionale da sarà appositamente concepita per favorire l'esecuzione di evoluzioni aeree (*wave-jumping* = letteralmente "saltare le onde"), per cui saranno dotate di una struttura maggiormente resistente a causa dell'effettuazione dei salti e delle vibrazioni causate dall'impatto con l'acqua nel momento conclusivo dell'evoluzione.

Nelle discipline del *Race* e della *Long Distance*, connotate dalla centralità dell'elemento regatistico, le tavole sono progettate al fine specifico di garantire una certa stabilità anche ad alte velocità, per cui la loro struttura sarà ben più rigida e compatta. Sono inoltre dotate di pinne, le quali forniscono maggiore trazione aumentando la velocità di esecuzione del percorso in gara. Persino gli aquiloni si distinguono in più categorie: SLE, C-Kite, kite ibridi e Foil.

L'Italia, grazie alla sua estensione costiera e alla bellezza delle sue spiagge, ospita numerosi *spots*⁴; tra i più frequentati dagli appassionati vi è la costa del Gargano, oltre alle spiagge calabresi, sarde, siciliane. Famoso è anche il litorale veneto-friulano, specie per Lignano Sabbiadoro, il quale offre grazie allo spirare della bora le condizioni ottimali per cimentarsi nell'esecuzione di spettacolari evoluzioni aeree al di fuori dell'acqua.

Rilevante è, inoltre, la diffusione di questa pratica sportiva negli specchi d'acqua lacustri: più

⁴ Per una mappa aggiornata in tempo reale degli spot presenti in territorio italiano ed estero: <http://www.kitemap.it/mappa/kitesurf/>

specificamente, ciò avviene al lago di Garda, nel quale devono raccordarsi gli interventi delle autorità competenti di Lombardia, Veneto e Trentino – come approfondiremo *infra* – con gli spot di Malcesine e di Campione; al lago di Como, specie nella provincia di Lecco; nel lago Trasimeno, nella zona di Perugia.

CAPITOLO II

UN QUADRO NORMATIVO ETEROGENEO

1. Introduzione

La disciplina del kitesurf presenta un quadro normativo quantomeno eterogeneo e ambiguo, sostanziandosi di una pluralità di fonti cui far riferimento. Procedendo per gradi, occorre innanzitutto far riferimento alla disciplina disomogenea di rango nazionale, ricomprendente al suo interno fonti dell'attività agonistica promananti dalla FIV, decreti ministeriali recanti norme sull'esecuzione e organizzazione delle aree marine protette e disposizioni introdotte dalla novella legislativa in tema di assicurazioni private, seppur rapportando queste ultime a problematiche legate all'applicabilità della stessa alla totalità degli operatori sportivi. Dopodiché occorrerà porre l'accento sulla estrema frammentazione della normativa regionale nel settore in esame, dovuta perlopiù a intuitive ragioni di natura geografica, in quanto nascenti dalla primaria esigenza di garantire la sicurezza dei natanti e dei turisti, specie in periodi di particolare affluenza turistica.

1.1. Attività agonistica. Fonti

Con riguardo alla partecipazione a gare e manifestazioni sportive di altro genere, occorre prendere innanzitutto le mosse dal dato normativo fornito dall'art. 30, ult. co., del Codice della nautica da diporto, il quale prescrive l'osservanza dei regolamenti dettati dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali competenti (rispettivamente FIV e ISAF, International Sailing Federation) ed, in particolar modo, del Regolamento di regata, adottato a cadenza triennale.⁵ La normativa di riferimento è prevista nell'Allegato F, intitolato "Regole per le regate di kiteboard": in apertura, esso dispone che "Le regate su percorso di kiteboard devono essere disputate a norma del regolamento di regata della vela, con le modifiche della presente appendice. Il termine "barca", riportato altrove nelle regole di regata, significa "kiteboard" oppure "barca" come più adatto."

Si tratta, in altre parole, di una disciplina concorrente, ma peculiare in alcuni aspetti rispetto a quanto stabilito per l'esercizio dell'attività agonistica di tipo velistico. Innanzitutto, l'Allegato in esame arreca diverse modifiche alle varie definizioni rilevanti nell'ambito del kitesurf, per poi dettare regole di stampo generale inerenti a diversi profili, tra cui gli indumenti e l'equipaggiamento dei concorrenti, l'assegnazione di una penalità in caso di commissione di infrazioni alle regole di gara nel corso della competizione, prescrizioni generali al fine di

⁵ Il regolamento di regata con riferimento agli anni 2017-2020 è consultabile qui: http://www.federvela.it/sites/default/files/rrs_2017-2020_-_ita_-_sito_fiv.pdf

prevenire l'urto tra kites, i quali dovranno diligentemente rispettare le regole di precedenza ivi previste, cercare di discostarsi dagli altri kite qualora durante l'ultimo minuto prima del proprio segnale di partenza un kiteboard si fermi, rallenti significativamente, o non stia avanzando in maniera significativa, ad eccezione del caso in cui non sia accidentalmente *scuffiato*⁶, oppure allontanarsi da altri qualora stiano eseguendo una manovra di salto acrobatico.

1.2. Codice delle assicurazioni private

Alla disciplina del kiteboard si applica la normativa di cui al codice della nautica da diporto, in quanto il kite rientra nella nozione di "natanti da diporto" dettata dall'art. 3, lett. d), d. lgs. 171/2005.⁷ Ai fini della nostra analisi, l'aspetto rilevante è costituito dalla configurabilità alla disciplina sportiva in esame delle disposizioni in tema di assicurazioni private. Verosimilmente, gli specchi d'acqua in cui si svolgono attività veliche, sia ludiche che sportive, possono essere potenzialmente teatro di eventi dannosi, ricomprendendo le fattispecie più svariate: dalle possibili collisioni tra natanti, ai danni subiti dai terzi in seguito all'urto con atleti esercenti una determinata attività sportiva o con la loro attrezzatura. In risposta, innanzitutto, ad un'esigenza di allocazione dei costi dei danni provocati dalle unità da diporto, l'art. 41 del cod. naut. dip. ha introdotto l'obbligo della responsabilità civile verso terzi, la quale è disciplinata nel codice delle assicurazioni private. In particolar modo, l'art. 123, 1 co. del d. lgs. 209/2005⁸ fissa dei limiti all'operatività di tale onere, escludendolo per le unità da diporto a vela non dotate di motore ausiliario. Ne consegue da ciò l'inapplicabilità dell'obbligo in esame all'attrezzatura del kite, trattandosi di una vela a propulsione eolica e priva di impianto motorizzato.

Tuttavia, la predisposizione di strumenti assicurativi si rende necessaria a causa dell'elevata incidenza dei rischi conseguenti allo svolgimento dell'attività di kiteboard, specialmente nella stagione estiva, presso lidi affollati dai turisti. D'altronde, non mancano nella cronaca notizie di

⁶ "Un kiteboard è scuffiato se: l'aquilone è in acqua; i cavi sono intrecciati con quelli di un altro kiteboard, oppure il concorrente è, in modo evidente a causa di un incidente e per un periodo di tempo significativo, è caduto in acqua o è staccato dallo scafo."

⁷ Art. 3. Unità da diporto

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

- a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
- b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
- d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).

⁸ Art. 123. Natanti

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. [...]

tragici incidenti che vedono coinvolti non soltanto i *kitiers* nello svolgimento dell'attività sportiva, ma anche di malcapitati urtati fatalmente dai componenti dell'attrezzatura sportiva. Nonostante manchi una disposizione legislativa nazionale in tal senso, numerose organizzazioni – tra cui la stessa Federazione Italiana Vela – si sono avvalse di modalità che prevedono automaticamente, oltre al tesseramento con la federazione stessa, una copertura assicurativa contro gli infortuni durante l'esercizio dell'attività sportiva velica. Al contempo, la stessa federazione mette a disposizione dei suoi tesserati diverse formule assicurative, ognuna a seconda della categoria (allievo, istruttore, agonista) a cui appartenga lo sportivo. In particolar modo, essa ha firmato un contratto che prevede per i tesserati FIV esercenti attività di windsurf e kitesurf una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'attività sportiva nelle sue diverse fasi includendo corsi, partecipazione a gare, allenamenti.⁹

1.3. Altre fonti di rango nazionale

Occorre trattare in maniera distinta il regolamento di esecuzione e organizzazione delle aree marine protette che viene adottato con apposito decreto ministeriale. In particolar modo, esse si contraddistinguono per l'individuazione di tre tipologie di zone al loro interno (A, B, C). Nella zona di riserva integrale A non è consentito lo svolgimento di attività ludico-sportive, al fine di assicurare un'illimitata ed estesa protezione degli ambiti di maggior rilievo ambientale. Tuttavia, al fine di contemperare quest'ultima esigenza, coadiuvata dallo svolgimento di attività di ricerca sugli elementi floro-faunistici, con attività di promozione e gestione del territorio, sono ammesse deroghe ai limiti stringenti previsti per la zona A con riguardo alle ulteriori tipologie. In particolar modo, la zona C di riserva parziale assume rilievo ai fini della trattazione in quanto al suo interno sono consentite e regolamentate dall'organismo di gestione, oltre a quanto già consentito nelle altre zone non rientranti nell'area protetta, le attività di fruizione ed uso sostenibile del mare di modesto impatto ambientale, tra cui rientra la stessa disciplina del kitesurf. Esemplicativi sono i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui sono stati approvati rispettivamente il regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Capo Carbonara» e «Penisola del Sinis-Isola Mal di Ventre».¹⁰ L'attività in esame può essere svolta, sia in forma organizzata che individuale e spontanea, previa autorizzazione del soggetto gestore e deve avvenire in conformità con un'altra tipologia di fonti, ossia le eventuali ordinanze delle Capitanerie di Porto competenti. Inoltre, il suo svolgimento non può aver luogo arrecando danno – anche sonoro – all'ambiente e nello specifico, non provocando alcun disturbo all'habitat protetto. A tal fine, i luoghi, mezzi e modalità attraverso cui viene esperita l'attività sportiva dovranno essere individuati in conformità ai divieti e agli obiettivi perseguiti dall'ente gestore. In conclusione, il regolamento di esecuzione si occupa dell'autorizzazione per l'attività degli eventi sportivi e ludico-ricreativi, rilasciata dall'ente competente stesso. In particolar modo, non ne viene individuato il solo contenuto formale, ma vengono prescritti specifici obblighi gravanti sugli organizzatori di manifestazioni sportive o sui singoli operatori: innanzitutto, di

⁹ Per approfondire sulle condizioni dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui possono usufruire i *kitiers* tesserati FIV si rinvia al seguente indirizzo web: http://www.federvela.it/sites/default/files/sintesi_rct_wind_e_kite_all.6_0.pdf

¹⁰ Entrambe consultabili su *Leggi D'Italia*

informazione all'ente sulle attività svolte e di promozione e sensibilizzazione al rispetto ambientale.

2. Fonti regionali e ordinanze

Per sopperire all'assenza di un'espressa normativa che regoli il fenomeno sportivo, stante la sostanziale interdipendenza e autonomia dell'ordinamento sportivo, sono intervenute – a monte – fonti di rango regionale e, perlopiù, ordinanze (anche comunali e delle capitanerie di porto localmente competenti) le quali, talvolta, predispongono l'individuazione e la delimitazione, mediante apposita segnaletica, di specifiche aree per lo svolgimento dell'attività di kitesurf e talaltra, vietano l'esercizio di tale attività in determinate zone, le quali vengono destinate alla sola balneazione, dettando perlopiù disposizioni valevoli per la sola stagione estiva, caratterizzantesi per un'importante affluenza turistica. A valle, alcune ordinanze hanno espressamente previsto un obbligo per i *kiter*s di dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile¹¹.

Per quanto concerne la regolamentazione degli specchi d'acqua lacustri, assume rilievo il Regolamento regionale adottato con d.p.g.r. n. 5/R del 22 giugno 2009 e rubricato "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore"¹². Nella sistematica delle attività regolate, a testimonianza della forte attrattiva e dalla diffusione della pratica sportiva inveteratasi negli ultimi anni, trova spazio anche la disciplina del kitesurf. Adattandosi ad uno schema generale di regolamentazione sostanzialmente rinvenibile nella quasi totalità delle fonti regionali analizzate, la normativa prescrive limiti d'età per l'esercizio sportivo; prevede le zone in cui la detta attività possa essere svolta, data la contiguità delle acque di competenza lombarda, anche prevedendo l'apposizione di boe delimitanti i corridoi di lancio, entro i quali può aver luogo la partenza e l'arrivo del *kiter* nelle zone particolarmente frequentate da turisti e bagnanti. In particolar modo, il legislatore regionale fa riferimento anche a regole tecniche, disponendo che la procedura di partenza/arrivo debba essere effettuata mediante la tecnica del *body drag*, ovvero col corpo immerso in acqua prima di librarsi in volo. Inoltre, essa detta alcune *safety rules*, prescrivendo l'obbligo di dotarsi di apposita strumentazione di salvataggio, oltre alla necessaria assistenza di un'unità appoggio per i kiter principianti, in un'ottica di prevenzione del fatto dannoso.

Con riguardo, invece, alle coste marittime, la disciplina del kitesurf assume rilievo con riguardo alle iniziative sportivo-ludiche da incentivare ai fini della promozione turistica del territorio, così come desumibile dalle delibere G.R. delle Regioni Marche (n. 370/2014 e da ultimo n. 13/2015, valido per il triennio 2016-2018), Calabria (n. 415/2012) e Veneto (n. 1835/2014) – in particolar modo, quest'ultima in collaborazione col CONI. Oltre a finalità meramente promotrici, occorre sottolineare la presenza di ordinanze intervenute a livello regionale – e non solo – atte a prevenire situazioni di potenziale pericolo derivanti dal notevole afflusso

¹¹ v. Regolamento diporto nautico per il Circondario Marittimo di Anzio 2011, art. 2: "La pratica del kitesurf è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni: l'uso del kitesurf è consentito a coloro i quali abbiano compiuto almeno 14 anni di età, in possesso di un'apposita polizza assicurativa RC e personale."

¹² Consultabile in *Leggi d'Italia*

registrato, specie nella stagione estiva, presso alcuni lidi turistici. Ciò è testimoniato dal dispositivo di alcune ordinanze per il turismo e le strutture balneari, così come l'ord. n.1 del 25 maggio 2006 della Regione Puglia con cui è previsto che i kitesurf raggiungano la riva soltanto mediante appositi corridoi di lancio, idoneamente segnalati, al fine di riservare l'area marittima attigua alla sola attività di balneazione.

2.1. Un caso emblematico: la convivenza di kites e windsurfers nelle acque del lago di Garda

La penisola italiana – come d'altronde sottolineato in apertura – è sì teatro di numerose manifestazioni sportive, le quali si svolgono sia sulla costa che negli specchi d'acqua lacustri. Peculiare è la questione sorta in merito allo svolgimento dell'attività di kiteboarding sullo specchio d'acqua del lago di Garda, già divenuto teatro di tragici eventi che hanno riportato la questione della sicurezza nell'occhio del ciclone, facendo addivenire le autorità competenti ad un tavolo comune.

In particolar modo, la pratica della disciplina in esame è stata oggetto di numerosi incontri tra rappresentanti della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento, nonché della Comunità del Garda e delle associazioni promotrici. In particolar modo, per lo specchio d'acqua di competenza della Regione Veneto, la normativa è stata dettata dall'Allegato A all'Ordinanza n. 27/62.01.02 del 28 febbraio 2012. A primo acchito, la disciplina in esame appare maggiormente flessibile rispetto a quella prevista per le acque attigue di competenza provinciale, riprendendo lo schema normativo di altre ordinanze. Innanzitutto, viene previsto un limite minimo di età per l'esercente l'attività sportiva, prescrivendo l'obbligo di accompagnamento da parte di istruttore abilitato fino ai 16 anni. Inoltre, vengono circoscritte e regolate le modalità di partenza, la quale può avvenire sia da terra che da unità di diporto. Nel primo caso, in particolar modo, sono predisposti corridoi di lancio, segnalati mediante apposizione di boe, analogamente per quanto avviene tramite il disposto di ordinanze regionali. Sono inoltre stabilite regole comportamentali, ascrivibili al più generale modello delle *safety rules* di cui tratteremo, che spaziano dal rinvio alle regole in materia di precedenza della navigazione a vela, fino ad arrivare ad un più generale obbligo di astenersi dal recare danno ad altri operatori sportivi.¹³ Tuttavia, le differenze più significative riguardano i limiti temporali: più stringenti, come vedremo *infra*, nella normativa trentina e maggiormente malleabili nella disciplina veneta, la quale dispone che l'attività sia consentita in condizioni di buona visibilità e durante le ore del giorno, restando salva la possibilità da parte dei Comuni competenti di imporre fasce orarie di fruizione degli specchi d'acqua maggiormente restrittive e vincolanti.

Per quanto concerne le acque di competenza trentina, la disciplina presenta elementi di maggior complessità, legati all'individuazione di fasce orarie entro le quali possa essere svolta l'attività sportiva in esame. In particolar modo, il dirigente del Servizio Trasporti Pubblici della Provincia Autonoma di Trento è intervenuto con apposita determinazione n. 161 del 15

¹³ “5. La circolazione dei kiteboards non deve creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione in genere, evitando le aree particolarmente frequentate da altre unità in navigazione, quali in particolare, unità a vela e windsurf.”

dicembre 2011 allo scopo di limitare la portata normativa della precedente disciplina del 2004 alla luce delle problematiche emerse nei suoi anni di vigenza.

In particolar modo, la regolamentazione previgente si caratterizzava innanzitutto per il divieto, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 1° marzo di ogni anno, “di navigazione nella fascia di lago protetta giacente a nord della linea immaginaria che congiunge la punta denominata Sas dei Bimbi, sulla sponda orientale, e la Punta dello Sperone sulla sponda occidentale.”¹⁴ Inoltre, i praticanti hanno l’obbligo di partire e ritornare alla spiaggia della Conca d’Oro. Oltre a limiti di natura spaziale, ai kites è prescritta non solo la ragionevole osservanza degli obblighi imposti dal codice di autoregolamentazione dei praticanti, ma anche limiti di natura temporale: l’attività è consentita soltanto in fascia serale (specificamente una volta trascorse le ore 18.30), sempre qualora non siano in corso regate. A tutela dell’ordine, la normativa assegnava un potere di vigilanza alla scuola di surf ubicata nell’area Conca d’Oro, al fine di sorvegliare l’accesso, le partenze, gli arrivi e l’avvenuto rispetto del suddetto codice, da esporsi in spiaggia.

Tuttavia, la crescente diffusione che ha conosciuto questo sport, congiuntamente alla necessità di una regolamentazione uniforme della navigazione del kitesurf nel Lago di Garda, ha reso necessario l’avvicinarsi di numerose determinazioni, di volta in volta maggiormente oculte e attente alle innumerevoli istanze di cui si sono fatti portatori enti di promozione del territorio e associazioni sportive di vario genere. Innanzitutto, la determinazione n. 161/2011 aveva già raggiunto un importante risultato per gli appassionati della disciplina velica, giungendo sostanzialmente ad affrancare gli utenti dal divieto di navigazione originariamente previsto nel periodo intercorrente tra il 15 marzo e l’ultimo giorno di febbraio e stabilendo che l’attività sportiva potesse essere svolta dall’alba al tramonto, sempre qualora non fossero previste regate veliche “all’interno dell’area delimitata, a sud dalla linea di confine con le Regioni Veneto e la Regione Lombardia, a nord dalla linea immaginaria tra il molo Paradiso (comune di Nago-Torbole) e la Punta Sperone (Comune di Riva del Garda), a est e a ovest dalla fascia costiera di 200 metri entro la quale è vietata la navigazione con il Kitesurf.”

A testimonianza del valore significativo rivestito dal kitesurf sia a livello turistico che attrattivo, la disciplina in esame si è prestata nel corso degli anni a numerosi interventi, così come testimoniato dall’entrata in vigore della determinazione n. 3/2014 a cui si è sostituita, da ultimo, la determinazione del dirigente n. 178 del 12 dicembre 2016¹⁵, la quale, a partire dal 1 gennaio 2017, detta la nuova disciplina in materia. Hanno inoltre contribuito ad ingenerare una tale attenzione da parte delle autorità competenti non soltanto ragioni di carattere attrattivo-sportivo, come la riconduzione del kitesurf sotto l’egida della FIV-CONI dal 2013, insieme all’impegno per vederla riconosciuta quale disciplina olimpionica a Tokyo 2020¹⁶, bensì l’esigenza di garantire una pacifica convenienza tra operatori sportivi, prestandosi il Lago di Garda ad essere teatro dell’esercizio di innumerevoli attività sportive, principalmente vela e windsurf. A tal scopo, le determinazioni del Presidente del Servizio dei Trasporti Pubblici della

¹⁴ Determinazione del dirigente n. 161, di data 15 dicembre 2001 e consultabile al sito <http://kitetrentino.com/it/mappa-lago/>

¹⁵ Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.altogardakite.it/images/determina-178-navigazione.pdf>

¹⁶ L’attivismo dell’IKO è testimoniato da quest’articolo: <http://internationalkiteboarding.org/index.php/the-class/news-channels/22247-2016-world-sailing-midyear-meeting-report>

Provincia Autonoma di Trento succedutesi nell'ultimo decennio hanno stabilito di volta in volta il divieto di svolgere attività di navigazione del kitesurf nel corso dello svolgimento di regate veliche autorizzate e fin quando queste non si fossero concluse. Invece, per quanto concerne la seconda, nonostante siano state le stesse scuole di windsurf a rendersi principali promotrici delle innovazioni avvenute in questo settore allo scopo di ampliare la propria offerta anche all'insegnamento, all'esercizio e alla diffusione della disciplina del kiteboarding, la realtà è stata teatro di accesi scontri tra kites e windsurfers.¹⁷ A riprova di ciò, secondo quanto disposto dalla determinazione n. 178/2016, l'attività di kiteboarding non può in alcun modo svolgersi arrecando disturbo all'attività di balneazione o all'effettivo esperimento di altre attività sportive.

Ritornando alla disciplina più recente, occorre porre l'attenzione sull'obbligo imposto agli esercenti l'attività sportiva in esame di dotarsi di apposita assicurazione per danni civili provocati a terzi soggetti, onde incorrere, in caso di inottemperanza, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 53, 3 co., Codice della nautica da diporto. La novità più rilevante è costituita dalla possibilità per l'Istruttore di Porto, nominato presso il Servizio Trasporti Pubblici della Provincia di derogare alle limitazioni temporali previste per il periodo intercorrente tra il 1° marzo e il 15 ottobre e a quelle circostanziali, in occasione di regate veliche autorizzate, qualora vi siano concomitanti manifestazioni di kitesurf organizzate da associazioni di kitesurf iscritte al CONI o scuole di windsurf o circoli velici e per il cui svolgimento occorre il raggiungimento di un accordo tra tutti gli enti organizzatori.

¹⁷ Offre un interessante spunto riguardo al riparto degli specchi d'acqua in cui possano venire esercitate le attività veliche del windsurf e del kiteboard, e degli eventi tragici che queste ultime possono innescare il saggio di R. DUCATO, *Windsurf v. Kitesurf: una 'tragedia del vento comune?'* disponibile in open access su *Diritto degli sport del turismo* e consultabile qui: http://www.lawtech.jus.unitn.it/images/Law-of-Turism-Sports/Acqua/Ducato_windsurf_kitesurf_WP_link.pdf

CAPITOLO III

I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E I LORO OBBLIGHI

1. Introduzione. Evoluzione della figura del precettore

Ai fini della dissertazione, è utile tracciare un breve excursus storico della categoria del “precettore” e delle modalità attraverso cui viene pacificamente, ad oggi, ad essa ricondotta la figura dell’istruttore sportivo. Come già ribadito a più riprese, lo sport è oggi parte fondamentale delle nostre vite e l’affidamento generato nelle capacità e competenze possedute dai tecnici sportivi fa sì che, in ogni momento, vengano ad essi assegnate responsabilità e compiti aventi rilevanti ricadute sulla salubrità fisica, sul potenziamento e il miglioramento della tenuta atletica di qualunque allievo, a prescindere dall’attitudine di ognuno all’attività sportiva. In virtù di ciò, l’istruttore sportivo è chiamato, al giorno d’oggi, a possedere uno spettro più ampio di qualifiche di quante non detenesse in passato: competenze che non si fermano alla mera acquisizione di un brevetto, che ne attesti la qualifica ai fini dell’insegnamento, ma che comprendano l’assunzione di tecniche di apprendimento e di persuasione degli allievi affinché questi ultimi, fin dalla più tenera età, siano spinti al raggiungimento di importanti risultati, permettendo allo sport di conseguire un’importante funzione di promozione dello sviluppo psico-fisico del minore.

Innanzitutto, ripensando alla struttura del 2048 c.c., inscindibile è l’accostamento operato tra responsabilità genitoriale e del precettore di cui ai primi due commi. Non si tratta di una scelta causale, quanto piuttosto di un dato fattuale che affonda le sue radici nella formulazione del Codice Napoleonico. Infatti il precettore, quale figura storicamente intesa, era incaricato dell’istruzione del minore di famiglie perlopiù di estrazione nobile: egli era investito, d’altronde, non soltanto di compiti inerenti all’istruzione scolastica, ma anche di educazione dell’assistito. In tal modo essi erano considerati responsabili dei danni provocati dai propri allievi nel periodo in cui essi venivano affidati alla loro custodia sia a titolo di culpa in educando che di culpa in vigilando, continuando sostanzialmente l’opera educativa posta in essere dai genitori durante la loro assenza.

Tuttavia il diritto, probabilmente più di qualsiasi altro campo dello scibile umano, vive delle istanze e dei mutamenti caratterizzanti la società. Ciò ha fatto sì che la figura del precettore si evolvesse progressivamente, configurandosi essenzialmente come una norma a fattispecie aperta e arrivando ad includere nel suo alveo maestri, professori di scuola pubblica e privata di qualsiasi ordine e grado, fino ad esorbitare l’ambito degli istruttori rientranti nell’istituzione scolastica, ricomprendendo la categoria di nostro interesse, quella degli istruttori sportivi. Ne deriva da ciò la naturale conseguenza che la dottrina, originariamente orientata verso un sostanziale affrancamento delle responsabilità imputabili al genitore e al precettore, ritenendo che quest’ultimo assolvesse alla funzione educativa e formativa alla stregua di una figura genitoriale, abbia mutato il proprio indirizzo. In virtù delle mutate funzioni e competenze ascrivibili al giorno d’oggi all’insegnante genericamente inteso, ad esso non potrà più essere imputata la cd. culpa in educando, bensì più generalmente la cd. culpa in vigilando, essendo

chiamato a rispondere del fatto illecito dell'alunno soltanto per omessa vigilanza. Al contrario, a riprova dell'ormai avvenuta differenziazione dei regimi di responsabilità a carico dei genitori, da una parte, e dei precettori, dall'altra, i primi saranno chiamati a rispondere sia a titolo di omessa vigilanza, che di carenza educativa nei confronti del figlio.

1.1 L'istruttore di kitesurf

I tecnici¹⁸, gli istruttori e, più in generale, gli operatori sportivi rappresentano una categoria altamente specializzata, le cui qualifiche, attestate dall'acquisizione di brevetti, possono essere assunte mediante corsi di vario livello e le cui modalità di rilascio sono variamente regolate da fonti di tipo eterogeneo¹⁹. La sostanziale indipendenza dell'ordinamento sportivo è testimoniata dall'esistenza di un autonomo sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi (SNAQ), regolato dagli organi del CONI stesso. Esso si articola in quattro livelli, a cui corrisponde un determinato grado di *skills* e competenze assunte, a cui si affiancano a loro volta corsi di specializzazione, i quali contribuiscono significativamente all'implementazione delle conoscenze di base acquisite dai tecnici abilitati.²⁰ Tali disposizioni trovano notevole riscontro nella prassi: ciò è dovuto, in particolar modo, alla diffusione nella pratica sportiva tra i più giovani e al naturale interesse dei genitori a far sì che essi frequentino le scuole più altamente specializzate e competenti nel settore.²¹ Non soltanto dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista sostanziale gli istruttori sportivi differiscono gli uni dagli altri

¹⁸ La categoria dei tecnici sportivi è oggetto di espressa disposizione normativa all'art. 32 dello Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale in data 11 giugno 2014 e consultabile sul web al sito: www.coni.it; si riporta, ai fini della trattazione, il testo integrale dell'articolo in questione, rubricato "Tecnici sportivi", la cui disciplina è collocata nel medesimo capo dedicato agli atleti e agli ufficiali di gara, a testimonianza del prezioso ruolo rivestito dalla categoria in esame:

- “1. I tecnici, inquadrati presso le società e le associazioni sportive riconosciute, o comunque iscritti nei quadri tecnici federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.
2. I tecnici devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata di appartenenza, osservando, altresì, le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
3. La Giunta Nazionale può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento dei tecnici sportivi a livello nazionale.”

¹⁹ A partire dal d. lgs. n. 242/1999 (cd. decreto Melandri di riordino dello sport), alle leggi regionali (in quanto, in seguito alle riforme intervenute dalla l. cost. n. 3/2001, lo sport è divenuto materia di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni), fino ad arrivare ai regolamenti del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) il quale, stando al tenore dispositivo del suddetto d. lgs., viene confermato quale “organo competente nell'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e la promozione della massima diffusione della pratica sportiva” (art. 11).

²⁰ Per approfondimento, si rinvia al seguente link: <http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/SNAQ.pdf>

²¹ Come testimoniato dalle statistiche ISTAT concernenti la diffusione della pratica sportiva in Italia, con espresso riguardo ai figli, si rinvia alla pag. 7: <https://www.istat.it/it/files/2015/10/CONI-Lo-sport-in-Italia-2016.pdf>

innanzitutto, per il grado di pericolosità insito nell'esercizio dell'attività impartita, il che fa sì che muti proporzionalmente il livello di preparazione loro richiesto. Inoltre, mentre alcune categorie di istruttori sono fin da sempre caratterizzate da un alto livello di specializzazione richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività in esame²², in altre sono intervenuti nel tempo mutamenti nella disciplina sportiva tali da influire significativamente sul grado di competenze richiesto ai tecnici. Un primo esempio è costituito dalla disciplina calcistica, al punto che gli allenatori di squadre concorrenti nelle leghe nazionali maggiori rivestono attualmente un ruolo significativo nell'assetto societario, divenendo figure altamente qualificate rispetto che in passato.²³

All'istruttore di kitesurf, in ragione dell'intrinseca pericolosità dell'attività analizzata, dev'essere richiesto un alto profilo di specializzazione. Tuttavia, l'eventualità che si tratti di un'attività sportiva di recente circolazione presso il grande pubblico, fa sì che le modalità attraverso cui acquisire un'abilitazione all'insegnamento della disciplina non siano univoche e chiaramente definite dalla legge. Tuttavia, la crescente diffusione del kitesurf in territorio italiano²⁴, congiuntamente alla notevole incidenza di infortuni²⁵ – di gravità variabile – subiti dai suoi stessi praticanti, rende a dir poco auspicabile un inquadramento maggiormente omogeneo della suddetta disciplina da parte degli organi competenti nel quadro dell'ordinamento sportivo.

Nel tentativo di riordinare un quadro complesso, a testimonianza del grado di complessità delle *skills* di cui dev'essere in possesso l'istruttore, occorre preliminarmente sottolineare che egli

²² Basti pensare alle figure del procuratore del pugile e al maestro di tennis. Estremamente peculiare, tale da rappresentare un *unicum* nel settore sportivo, è la prima figura. Infatti, il procuratore non si occupa soltanto della preparazione fisica del pugile, ma della sua tenuta mentale, oltre che della gestione del calendario degli incontri e della fissazione di questi ultimi. Racchiude al suo interno l'esperimento di funzioni sia ascrivibili ordinariamente ad un allenatore, sia propriamente manageriali. Per ulteriori approfondimenti sulle figure dei tecnici, si rinvia a M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, Cedam, 2015, 90.

²³ Un esempio rilevante è costituito dalla disciplina sciistica, inizialmente ritenuta uno sport estremo fino a divenire, al giorno d'oggi, attività abitualmente praticata da intere famiglie nella stagione invernale e che sta conoscendo una diffusione crescente nella cultura di massa. Conseguenza naturale è stato il mutato inquadramento delle competenze e degli obblighi gravanti sul maestro di sci, sia in ragione dell'intrinseca pericolosità della disciplina che della diffusione che sta conoscendo, al punto tale da essere intervenuta in tal proposito un'apposita disciplina normativa, l. 8 marzo 1991, n. 81, rubricata "*Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina*" ed intervenuta per fissare standard di competenza più stringenti. Per una più completa trattazione dell'affascinante materia della responsabilità sciistica, si rinvia al materiale consultabile al seguente indirizzo: www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/mountain-law-and-regulations e alla monografia (a cura di) U. IZZO, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. La montagna. Vol. I*, Torino, Giappichelli, 2013.

²⁴ Stando alle statistiche riportate da R. DUCATO in (a cura di) U. IZZO, F. MORANDI, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. L'acqua. Mare, laghi e fiumi. Vol. III*, Torino, Giappichelli, 2016, 387 "si stima che solo in Italia tale sport conti più di 12000 praticanti, tra professionisti e non".

²⁵ I particolari rischi insiti nella pratica di questo sport sono testimoniati dall'elevato numero di incidenti, stando allo studio statunitense risalente all'anno 2005 e riportato da L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità civile. Quaderni di responsabilità civile e previdenza*, Milano, Giuffrè, 2008, 7: "su praticanti di kitesurf nell'arco di sei mesi è risultato che ben il 53% di essi ha subito gravi lesioni durante la pratica di tale sport a causa di incidenti, di cui uno mortale".

non dovrà soltanto presentare un'indubbia padronanza nell'esercizio sportivo, ma dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze didattiche, maturando progressivamente un'esperienza sul metodo a cui improntare il proprio insegnamento, oltre che di competenze di natura psicologica e attitudinale. In virtù dei rischi insiti nella particolare attività sportiva, l'aspirante istruttore dovrà essere istruito specificatamente sui sistemi di sicurezza. Accanto alla teoria, centrale è l'elemento pratico, inscindibile dall'acquisizione delle idoneità necessarie per poter svolgere l'attività di insegnamento.

Sebbene in Italia manchi un riconoscimento legislativo²⁶, i moduli teorici previsti dai corsi per istruttori consistono generalmente nell'acquisizione di nozioni – tra le altre – di meteorologia, di analisi di sicurezza dello *spot*²⁷, di conoscenza dell'attrezzatura²⁸. Ciò rileva ai fini della mancata precauzione imputata all'istruttore nella sentenza in esame, in quanto – così come giustamente rilevato dal giudice – tra le competenze ad egli generalmente ascrivibili rientrano quelle relative alla scelta dell'attrezzatura, tant'è vero che lo stesso, nonostante le avverse condizioni metereologiche, avesse optato per l'impiego da parte dell'allievo principiante di una vela di dimensioni maggiori rispetto a quella precedentemente impiegata. Con riguardo, invece, ai restanti aspetti, entrambi rimarcano l'ambito di responsabilità dell'istruttore sportivo nel momento della scelta dei luoghi in cui verranno condotte le lezioni, tenuto conto delle specifiche condizioni meteo. L'analisi dei suddetti aspetti deve avvenire all'esito di un attento contemperamento in relazione al livello di conoscenza della disciplina da parte dell'allievo, dell'attitudine all'esercizio dell'attività mostrata e dall'avanzamento previamente avvenuto nel corso delle lezioni. Tale orientamento è confermato dal giudice di seconde cure nel passo in cui egli ritiene che, a tal fine, un allievo maggiorenne è da considerarsi 'incapace' alla stessa stregua dell'allievo minorenni. Si tratta indubbiamente di un passaggio "forte", ma tale da esprimere compiutamente l'alto grado di diligenza e di cautela richiesto all'istruttore.

2. I soggetti operanti nell'ordinamento sportivo.

2.1. Introduzione

L'analisi dell'ordinamento sportivo non può prescindere da una valutazione preliminare sulla sua essenza, caratterizzandosi per una tensione costante tra esigenze di stampo pubblicistico e

²⁶ Paradossalmente non sono in vigore disposizioni che rendono obbligatoria l'acquisizione del brevetto, tantomeno del brevetto FIV, per insegnare. In Italia operano numerosi organi allo scopo di promuovere la disciplina del kitesurf, innanzitutto attraverso l'organizzazione di corsi: la FIV (Federazione Italiana Vela la quale ha acquisito a partire dal 2013 la competenza della disciplina, originariamente attribuita alla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard) insieme ad ASI, CSEN, UISP, AICS, i quali sono enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

²⁷ Termine tecnico con cui ci si riferisce alle spiagge connotate dalla presenza di forte vento in cui può essere praticato il kitesurf.

²⁸ Tra gli altri moduli teorici, rinveniamo quelli inerenti alla conoscenza del linguaggio internazionale e delle precedenze. Per approfondimenti si rinvia allo specchio informativo sui corsi organizzati dall'IKO (International Kitesurf Organization) in Italia per l'acquisizione del brevetto di Istruttore Internazionale: <http://www.newkitezone.it/corso-istruttore-iko.html>

di tipo privatistico, in virtù di una originaria quanto connaturata esigenza di garanzia della centralità dell'uomo e della sua autonomia privata all'interno del sodalizio sportivo al fine di incentivarne lo sviluppo della personalità, in ossequio a quanto sancito dalla nostra carta costituzionale, anche nell'ambito delle formazioni sociali. In ragione di ciò, al legislatore è stato demandato il delicato compito di contemperare a due opposte esigenze: da una parte, in un'ottica di *welfare*, soddisfare obiettivi di rilevanza statale, volti all'incentivazione e alla promozione dell'attività sportiva sul territorio e dall'altra, lasciare intatta la sfera giuridica dei soggetti privati che aderiscono ai fenomeni associazionistici del mondo sportivo. La chiave di volta è costituita dal principio fondante della libertà di esercizio dell'attività sportiva, sancita dall'art. 1 della l. n. 91/1981, la quale deve necessariamente inquadrarsi – secondo una lettura costituzionalmente orientata basata sul combinato disposto degli artt. 2-18 Cost. – quale specificazione del più generale principio di libertà di associazione. Partendo dal dato costituzionale, al fenomeno sportivo deve accordarsi una meritevolezza di tutela nel nostro ordinamento del tutto peculiare, basata su giudizi fattuali, al fine di poter garantire l'ottimale bilanciamento degli interessi individuali e collettivi in gioco.

Tale commistione si riflette nell'evoluzione della normativa, così come testimoniato dall'attenzione rivolta dal legislatore al fenomeno sportivo: fenomeno che ha visto la sua genesi prima con il sostanziale riconoscimento del C.O.N.I. quale ente pubblico con la l. n. 426/1942, poi mediante la sua riorganizzazione attuata con il d. lgs. n. 242/1999, rubricato "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI", con il quale è stata sostanzialmente riconosciuta la personalità giuridica delle Federazioni Nazionali.

2.2. Federazioni sportive: Federazione Italiana Vela (FIV)

Stante la sostanziale specificità del settore sportivo, essa trae le proprie ragioni dal carattere "sui generis" delle Federazioni sportive rispetto al fenomeno associazionistico così come delineato dalla disciplina codicistica. Innanzitutto, il primo profilo meritevole di attenzione inerisce alla peculiarità e complessità della loro struttura organizzativa, ricomprendendo al loro interno organi quali Assemblea, Consiglio Federale, Presidente e Collegio di revisore dei conti. Allo stesso modo, le Federazioni non presentano un organico di personale soggetti alle loro dipendenze, ma si tratta bensì di dipendenti del CONI stesso. Tuttavia, tali discrasie dal modello generale di associazione sono dovute alla peculiare funzione pubblicistica attribuita alle Federazioni, ferma restando la loro natura di enti di natura privata. Lo spazio di libertà di cui godono le federazioni è testimoniato dall'autonomia statutaria loro riconosciuta.

La federazione sportiva di riferimento con riguardo alla disciplina del kitesurf è la Federazione Italiana Vela, organo istituzionalmente preposto nel nostro paese che, dal 2013, ha ricompreso nell'alveo delle sue competenze le funzioni di controllo, regolamentazione e promozione dello sport in esame: compiti fino a quel momento devoluti alla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard. Ad ulteriore riprova della diffusione presso il grande pubblico di questo sport e della conseguente necessità di regolamentazione del fenomeno, vi è la presenza di una congerie di enti collocabili su più livelli, tra cui l'ISAF (International Sailing Federation) e l'EUROSAF (European Sailing Federation). In particolar modo, la prima annovera tra le categorie veliche di sua competenza quella del kitesurf, coordinata e promossa a livello mondiale più specificatamente dall'IKO (International Kiteboarding Organization) specie mediante

L'istituzione e la gestione capillare di scuole per l'apprendimento su scala globale allo scopo di avvicinare alla disciplina sia principianti che professionisti, perlopiù istituendo appositi corsi per l'acquisizione del brevetto da istruttore IKO, tra i più quotati nel settore. La FIV aderisce alla Federazione Internazionale Vela, della quale applica lo Statuto e i regolamenti in conformità alle direttive impartite dal CONI: ciò a riprova di un quadro normativo eterogeneo, sostanziato di una pluralità di fonti multilivello e la cui complessità è aggravata dall'ambiguità delle disposizioni dettate dal legislatore italiano, il quale ha configurato le federazioni sportive nazionali quali organi del C.O.N.I. stesso. La variegata disciplina applicabile alla Federazione risulta dallo Statuto e dal Regolamento CONI, nonché – seppur in parte residuale – dal codice civile e dal predetto d. lgs. n. 242/1999.

Il principale scopo perseguito dalla FIV inerisce alla promozione dell'attività velica e degli sport velistici; esso si esplica attraverso l'istituzione di apposite scuole FIV al fine di avvicinare allo sport in esame diverse categorie di appassionati, da atleti professionisti fino ad amatori; l'organizzazione di appositi corsi di formazione di istruttori, giudici di regata, organizzatori delle competizioni veliche e altri tecnici e la predisposizione di appositi albi istruttori per la loro iscrizione; la diffusione della cultura marinara e la promozione della disciplina mediante fiere, mostre, manifestazioni sportive, anche avvalendosi dell'ampia portata comunicativa e delle potenzialità dei social media e dei mezzi di comunicazione di massa quali rilevanti strumenti pubblicitari. Ultimo, ma non meno rilevante, il ruolo svolto dalla FIV allo scopo di incentivare l'introduzione del kitesurf nel novero delle discipline olimpiche. In virtù del d.lgs. n. 242/1999 anche alla FIV è stata riconosciuta la natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro.

2.3. L'associazionismo sportivo

Il fenomeno associazionistico trova una sua prima organica disciplina nella l. n. 91/1981, rubricata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti". Nel linguaggio odierno nel concetto di società sportiva vengono ricompresi tutti gli enti che, nonostante la differente conformazione formale ad essi assegnata dai propri consociati (associazioni, circoli, centri sportivi), perseguono il fine di praticare o incentivare l'esercizio di un determinato sport. La loro peculiarità, stante la disciplina codicistica a spettro generale delle società, risiede nel fatto che esse assumano rilevanza in due ordinamenti distinti, quello statale e quello sportivo. Tuttavia, in un quadro che si delinea come complesso, occorre operare una prima distinzione tra società sportive professionistiche e società sportive dilettantistiche. Per quanto concerne le prime, esse possono stipulare contratti con atleti professionisti a patto che siano costituite nelle forme legali delle società per azioni o di società a responsabilità limitata. Il primo punto di raccordo con l'ordinamento sportivo è costituito dall'obbligatoria affiliazione delle società professionistiche in esame alle relative federazioni sportive presenti sul territorio italiano sotto l'egida del C.O.N.I., giacché vige l'onere legale di depositare l'atto costitutivo della costituita società professionistica presso la Federazione referente.

La disciplina delle società sportive ha subito un graduale mutamento a causa dei cambiamenti intervenuti nel mondo sportivo, caratterizzatosi in tempi recenti per un processo di progressiva spettacolarizzazione e 'profittizzazione' tale da rendere gli eventi sportivi "prodotto finale di

una complessa ed articolata organizzazione aziendale”.²⁹ La formula normativa necessaria contenuta nella l. istitutiva del C.O.N.I. del 1942 si limitava a prescrivere un generale onere di ottenimento del riconoscimento delle stesse da parte del C.O.N.I. e dettava una situazione di sostanziale subalternità delle stesse alle Federazioni di riferimento, che continuò a sussistere anche nella stessa l. n. 91/1981, la quale prevedeva un controllo incisivo delle Federazioni sugli atti di gestione – perlopiù rientranti nella straordinaria amministrazione – posti in essere dalla società sportiva, oltre al divieto per le stesse di perseguire uno scopo lucrativo. Si trattava, tuttavia, di discrasie destinate ad un sostanziale affrancamento nell’ottica di una progressiva autonomizzazione delle società sportive e di un riallineamento alla disciplina codicistica sulle società: processo culminato nella successiva l. n. 586/1996.

Allo stesso modo, gli interventi legislativi succedutisi hanno contribuito ad una sostanziale riformulazione dell’intero sistema sportivo e dei suoi soggetti agenti, predisponendo una struttura piramidale al cui interno si configurano obblighi di controllo esercitati, rispettivamente, dal C.O.N.I. nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali con riguardo al regolare svolgimento delle competizioni, e di queste ultime nei confronti delle società sportive stesse affiliate. In particolar modo, le modalità e l’oggetto del controllo da parte delle FSN trovano espressa previsione nell’art. 12, l. n. 91/1981, il quale prescrive l’istituzione di un organismo indipendente allo scopo di verificare l’avvenuto adempimento di obblighi di natura finanziario-contabile, oltre che a monitorare l’assetto societario attraverso la visione dei bilanci, al fine ultimo di garantire il regolare svolgimento della competizione sportiva. Inoltre, nel corso dell’esercizio della procedura di affiliazione, le FSN saranno tenute ad effettuare un ulteriore controllo sui contenuti dell’atto costitutivo e degli statuti al fine di verificare la sostanziale aderenza a quelli che sono i principi fondamentali sanciti dall’ordinamento sportivo, anch’essi esplicitati a loro volta dagli statuti delle Federazioni stesse.

Allo stesso modo, il fenomeno dello sport dilettantistico ha conosciuto nella prassi applicativa una diffusione sempre più rilevante: le istanze sociali hanno preceduto l’evoluzione normativa e reso necessario un organico intervento legislativo, il quale ha visto la propria genesi con la l. n. 289/2002, successivamente modificata dalla l. n. 128/2004. Più specificatamente, essa detta le forme organizzative nelle quali le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi ai fini del riconoscimento nell’ordinamento sportivo: associazione sportiva priva di personalità giuridica, associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, società sportiva di capitali o cooperativa, ad esclusione di quelle che prevedono lo scopo di lucro. Inoltre, il legislatore, in un’ottica di promozione ed incentivazione alla formazione delle ASD, ha predisposto una serie di agevolazioni fiscali.

Tra le disposizioni tributarie più rilevanti agli effetti fiscali, si rinvengono l’obbligo, ai fini della costituzione dell’ASD, di indicazione della sede legale, della ragione sociale dilettantistica – esplicitantesi nell’organizzazione di attività sportive amatoriali e formative -, di norme regolanti la struttura interna alle stesse improntate a principi di trasparenza e democraticità dell’ente, così come testimoniato dalla previsione di meccanismi di elezione ai fini dell’attribuzione di cariche sociali, le modalità di scioglimento. In secondo luogo, tra le modifiche più significative apportate dalla l. n. 128/2004 vi è un generale riconoscimento della natura delle società e associazioni sportive dilettantistiche quali soggetti dell’ordinamento sportivo, nell’ottica di un

²⁹ G. BRUNO, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012, 139.

consolidamento della struttura piramidale fin qui delineata: in ossequio a ciò, dalla legge in esame emerge un assetto organico di attribuzioni al C.O.N.I., quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale, giacché provvede all'accertamento dell'effettiva attività sportiva posta in essere da ASD e SSD e al riconoscimento delle stesse ai fini sportivi.

2.4. Enti di promozione sportiva

A completare il quadro concorrono i cd. enti di promozione sportiva, costituite nella forma delle associazioni o delle società sportive, senza scopo di lucro e riconosciute dal CONI. Alcuni di questi Enti sono nati come organizzazioni legate ad associazioni sociali, politiche o confessionali, che nel tempo hanno perso la loro conformazione e ragion d'essere originaria assumendo un ruolo di promozione dello sport al quale è orientata, ormai in via esclusiva, la loro attività.³⁰ Il loro fine istituzionale consiste nella promozione e nell'organizzazione di attività motorie-sportive con finalità ricreative e formative, mediante la predisposizione di corsi ed attività aventi come destinatari sportivi di tutte le età, competenze sportive e classi sociali. Essi svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell'osservanza della normativa sportiva antidoping del CONI – NADO³¹.

A tal proposito, i loro statuti, oltre a sancire la forma associativa, riconoscono il principio di democraticità interna e di pari opportunità. In virtù del significativo ruolo ad essi attribuito, il riconoscimento del C.O.N.I. non può prescindere dalla sussistenza di alcuni requisiti legali, individuati più specificatamente dall'art. 3 del Regolamento degli Enti di promozione sportiva: in particolar modo, sono dettati requisiti sia di natura formale (costituzione degli stessi nelle forme delle associazioni riconosciute e non), quantitativo-strutturale, attraverso la previsione di una soglia minima di iscritti; statutaria e sostanziale, in quanto l'attività di promozione, formazione e organizzazione dell'attività sportiva deve essersi protratta per almeno quattro anni fino al momento della presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento, oltre ad essere sottoposto agli stringenti criteri sopracitati, è suscettibile di controlli annuali da parte del C.O.N.I. o degli organi dello stesso territorialmente competenti sulla persistenza dei requisiti richiesti ai fini del mantenimento della qualifica stessa, onde incorrere, qualora ciò non avvenga, nella revoca del riconoscimento.

Per effetto del riconoscimento, gli EPS hanno diritto a vedersi corrisposto il versamento di un contributo di sostegno erogato dal C.O.N.I. sulla base delle attività svolte e della consistenza delle stesse, valutata con riguardo al numero di soci iscritti; essi, inoltre, possono avvalersi in via esclusiva dell'utilizzo del logo del C.O.N.I. e della dicitura di Ente di Promozione Sportiva ad esso affiliato. Non meno importante, “gli EPS sono tenuti al rispetto delle norme di legge di

³⁰ D. LUPO, M. ROSSETTI, A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo codice della giustizia sportiva. Disciplina e commento*, Maggioli, 2015, 51

³¹ Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. il 28 ottobre 2014, consultabile al seguente link: [http://www.coni.it/images/pdf/REGOLAMENTO_EPS - 28 10 2014 - _versione_per_sito_CONI.pdf](http://www.coni.it/images/pdf/REGOLAMENTO_EPS_-_28_10_2014_-_versione_per_sito_CONI.pdf)

riferimento nonché al rispetto delle deliberazioni del CONI e sono altresì tenuti a vigilare su quanto sopra anche nei confronti dei loro affiliati e tesserati”, oltre che a vigilare sul rispetto del Codice di Comportamento emanato dal C.O.N.I. da parte di tutte le categorie di soggetti – sportivi, direttori di gara, tecnici - ad essi affiliati. Gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Comitato in Italia sono attualmente quindici.³² Le modifiche introdotte con la delibera del 2014 al Regolamento in esame, avvenute sulla falsariga di una concertazione avvenuta tra i vari soggetti operanti nel mondo sportivo, si sono collocate innanzitutto in un’ottica di garanzia di maggior trasparenza e controllo delle attività posta in essere dagli EPS e dal rispetto delle normative C.O.N.I.

Tuttavia, stando ai rilievi mossi da alcuni enti di promozione sportiva (al che si è parlato di “compressione istituzionalizzata” degli EPS), alcuni interventi si sono rivelati in via applicativa estranei a questo scopo, perlopiù favorendo l’instaurazione di un rapporto di subaltermità tra EPS e Federazioni Sportive di riferimento, facendo venir meno quello che al contempo costituisce loro punto di forza e tratto distintivo³³, ovvero la flessibilità degli stessi Enti, promotori di una moltitudine di discipline sportive – specie quelle non rientranti nel contesto degli Sport istituzionali promossi dalle Federazioni Sportive all’uopo costituite – grazie al loro impegno, tale da concretizzare una pronta risposta a quelle che sono le istanze provenienti dai fruitori dell’attività sportiva *in primis* e, *in secundis*, allo scopo di incentivare l’esercizio e l’insegnamento delle nuove, quanto innumerevoli, discipline sportive emergenti. In un contesto eterogeneo quanto pullulante di innovazioni continue quale quello sportivo, è auspicabile una stretta collaborazione tra Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di promuovere il più ampio spettro possibile di attività sportive praticabili e che, di conseguenza, non si limiti agli sport più radicati nella tradizione sportiva del nostro Paese, ma sia aperto e pronto ad accoglierle nel proprio campo di attività sia a scopo ricreativo che formativo.

Con riguardo alla disciplina del kitesurf, gli EPS svolgono una rilevante di promozione e insegnamento dell’attività in esame, attraverso l’affiliazione a scuole di formazione per aspiranti istruttori dislocate su tutto il territorio italiano, specie mediante l’attività del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) a cui è affiliata dal 2008 la FKI (Federazione Kitesurf Italiana).

³² L’elenco ufficiale degli enti di promozione sportiva è consultabile sul sito del C.O.N.I.: <http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html>

³³ A tal proposito si rimanda ai rilievi critici mossi dal Presidente dell’ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane), ente di promozione sportiva sotto l’egida C.O.N.I., alle innovazioni introdotte dalla normativa in esame. L’articolo è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.asinazionale.it/sportivando/coni-qual-e-sara-il-ruolo-degli-enti-di-promozione-sportiva>

CAPITOLO IV

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Responsabilità contrattuale. L'istruttore.

La Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto ha accolto il filone giurisprudenziale minoritario che riconosce la responsabilità aggravata di cui all'art. 2048 c.c. in caso di danno auto-inflitto dall'allievo, contrariamente rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite. Queste ultime, intervenute in funzione nomofilattica, hanno riconosciuto – a partire dal 2002 – la natura contrattuale della responsabilità del precettore nell'ipotesi di lesione auto-procuratasi dall'alunno, asserendo che egli assuma specifici obblighi di protezione³⁴ e vigilanza nei confronti di quest'ultimo, insieme ai profili inerenti all'insegnamento della disciplina stessa, instaurandosi tra gli stessi un peculiare rapporto giuridico sulla base di un contatto sociale. D'altronde, il grado di complessità delle discipline sportive in esame, accompagnate da un'alea di rischio strettamente connaturata al loro esercizio, determina in capo all'istruttore sportivo l'adozione di misure e parametri di sicurezza maggiormente stringenti, oltre che ad una più approfondita istruzione dell'allievo non soltanto riguardo ai rischi in cui egli può incorrere nell'esercizio dell'attività stessa, ma anche delle regole (unitamente alle cd. *safety rules*) che presidiano il corretto svolgimento della stessa.

Da ciò, come esaminato nel caso di specie, assume particolare rilevanza la fase dell'insegnamento delle regole tecniche in maniera proporzionale all'aumentare del rischio – insito nello svolgimento dell'attività stessa – per l'allievo di riportare lesioni. In ossequio a ciò, il precettore, oltre ai consueti obblighi già enunciati, sarà tenuto ad istruire l'allievo circa i pericoli insiti nell'attività stessa, le regole tecniche sottese allo svolgimento della stessa, ovvero a fornirgli l'equipaggiamento adatto (così come nel caso di specie, in cui al danneggiato era stata fornita una vela di dimensioni maggiori rispetto a quella impiegata nei precedenti incontri) e, sempre con specifico riferimento alla pronuncia in esame, di individuare l'ambiente maggiormente idoneo in cui tenere le lezioni, tenuto conto della circostanza per cui gran parte degli sport estremi si svolge *out-door*, a diretto contatto con la natura. In riferimento a quest'ultimo aspetto, l'ambiente diviene fattore essenziale ed imprescindibile nelle valutazioni svolte dall'istruttore, perlopiù con riguardo alle modalità attraverso cui verrà tenuto il corso: la forza della natura, così poderosa quanto talvolta sfuggibile al controllo umano, può divenire un vero e proprio “campo minato” per il sicuro svolgimento dell'attività sportiva estrema.

³⁴ Sulla figura degli obblighi di protezione in dottrina v. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, III, Milano, Giuffrè, 2006, 556; BALDASSARRI, *Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, in CENDON, *La responsabilità civile, vol. I, Danno e risarcimento in generale*, Torino, Utet, 2001, 326; A. DI MAJO, *La responsabilità contrattuale*, Torino, Giappichelli, 1997, 20.

Per tale motivo grava sul precettore un obbligo specifico, derivante dal contatto sociale instauratosi con l'allievo, con riguardo alla scelta dei luoghi in cui possa esser svolto l'allenamento, in particolar modo tenuto conto del grado di capacità e avanzamento dell'allievo. Tale valutazione dovrà essere ancor più accurata qualora l'allievo, così come nel caso in esame, sia sostanzialmente un principiante.

Dopotutto, secondo quanto espresso dal giudice, l'istruttore sportivo avrebbe omesso di adottare simili cautele, divenendo inottemperante ai propri obblighi. Tuttavia, potendo ricostruire in tal senso le ipotesi di responsabilità derivanti da attività sportiva, la quale appare ascrivibile alla più generale categoria della RC³⁵ – seppur con peculiarità tali da renderla in concreto una “provincia particolare”³⁶ – appare discutibile il risultato a cui è pervenuto il giudice di seconde cure.

Segnatamente, quest'ultimo giustifica l'adesione al filone extracontrattuale in quanto quest'ultima “pone in primo piano il rapporto esistente tra allievo e maestro, in sé oggettivamente considerato, dando il giusto risalto al particolare contenuto di tale rapporto, che è rappresentato, come sopra detto, dall'insegnamento della pratica sportiva recante in sé la conoscenza dei rischi per l'incolumità fisica ad essa correlati.” Come precedentemente sottolineato, appare inidoneo ed insufficiente a giustificare la configurabilità nell'alveo extracontrattuale a scapito dell'inquadramento contrattuale della responsabilità la sola eventualità della più pregnante centralità in cui sia posto il rapporto instauratosi tra allievo e maestro alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, pronunciatosi a favore della riconducibilità della fattispecie in esame al novero contrattuale. In particolar modo, la pronuncia del giudice sembra tradire una certa incongruenza di fondo, oscillando, da una parte, tra il riconoscimento di una responsabilità di natura aggravata e, dall'altro, ai continui rinvii e riferimenti alla teoria del contatto sociale e alla giurisprudenza di legittimità inveteratasi sul punto.

Al contrario, la teoria del contatto sociale – pur suscettibile di profili critici, come vedremo *infra* – è sì in grado, nell'analisi sostanziale della pronuncia in esame, di porre l'accento sul peculiare rapporto instauratosi tra allievo e precettore, come d'altronde sottolineato dalla stessa Suprema Corte. La responsabilità in esame deve inquadrarsi in un'ottica contrattuale, in quanto il ricevimento da parte della struttura sportiva – o dell'istruttore stesso, il quale sia incaricato della gestione e dell'organizzazione del corso stesso – dell'atto di iscrizione determina l'insorgere di un affidamento in capo all'istruttore in virtù delle sue qualifiche e l'assunzione, da parte di quest'ultimo, di un obbligo di vigilanza e protezione nei confronti dell'alunno. La sua condotta dovrà essere improntata al principio della diligenza qualificata di cui all'art. 1176.2 c.c., e le cautele che egli sarà tenuto ad adottare al fine di preservare l'alunno saranno contemperate al grado di competenze acquisite dallo stesso.

³⁵ In tal senso, G. PONZANELLI, *Responsabilità civile ed attività sportiva*, pubblicato in *Danno e Resp.*, 2009, 6, 603: “La responsabilità civile derivante da attività sportiva è compresa, ormai, a tutti gli effetti, nel quadro della responsabilità civile, quando sia concepita nei termini generali della reazione ad accadimenti dannosi”.

³⁶ G. PONZANELLI, cit.

1.2 Responsabilità dell'associazione sportiva

Insieme all'istruttore, occorre analizzare la responsabilità di natura contrattuale nascente in capo alla società sportiva ex art. 1228 c.c. da cui il primo sia dipendente, in caso di danno occorso all'allievo nel corso dell'esercizio dell'attività sportiva in esame. Generalmente, l'esperienza dell'attività sociale dilettantistica avviene perlopiù tramite la predisposizione e l'organizzazione di corsi formativi, destinati sia ai principianti che vogliono avvicinarsi all'esercizio di una specifica attività sportiva, sia agli agonisti al fine di garantire loro i mezzi necessari per poter affinare la propria preparazione e allenarsi in vista di manifestazioni o gare, i quali dovranno procedere all'iscrizione, costituente il momento di incontro e suggello delle volontà delle parti contrattuali: manifestazione di volontà che non si limita alla sola impartizione di una disciplina sportiva e allo speculare apprendimento, ma da cui sorgono obblighi ulteriori di protezione e sicurezza. Lungi dall'inoltrarci in questa sede nella trattazione degli obblighi di protezione gravanti sull'istruttore in ossequio alla teoria del contatto sociale – di cui *infra* –, gli obblighi ascrivibili in capo all'associazione sportiva, assimilabile alla figura dell'erogatore di un servizio secondo il cod. cons., ricomprendono innanzitutto l'accertamento dell'idoneità fisica dell'allievo, le cui modalità sono state da ultimo stabilite con d. m. Ministero della Salute del 2013. In particolar modo, occorre distinguere innanzitutto tra soggetti esercenti attività amatoriale, definita come l'attività ludico-motoria svolta, non occasionalmente, sia individualmente che collettivamente, al di fuori degli organi dell'ordinamento sportivo (rectius, esercitata dagli sportivi non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle società sportive affiliate alle Federazioni di riferimento, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.) e attività sportiva non agonistica giacché soltanto per questi ultimi è necessario richiedere un certificato medico sportivo, rilasciato da medici di base e pediatri, nonché da specialisti della medicina dello sport, all'esito del delinearsi del quadro clinico del soggetto che sia sottoposto agli esami previsti, tra cui l'elettrocardiogramma. Il mancato accertamento da parte dell'associazione della sussistenza dell'idoneità psico-fisica del soggetto, mediante richiesta e ricezione del suddetto certificato medico, produce in capo alla stessa una responsabilità per eventuale risarcimento del danno patito dall'allievo a causa del difetto di idoneità³⁷: danno, tra l'altro, che non si sarebbe verificato qualora l'associazione avesse correttamente verificato che il soggetto non era nelle condizioni di poter svolgere l'attività fisica in esame.

Dopodiché deve tenersi in conto la necessaria adozione di ulteriori misure aventi carattere preventivo, atte ad arginare il rischio di accadimento del fatto dannoso, tra cui la predisposizione di aree appositamente segnalate e attrezzate, la dotazione di caschi e giubbotti protettivi in caso di urti violenti con lo specchio d'acqua.

Secondo la giurisprudenza di merito, la società sportiva ha inoltre l'obbligo di sorvegliare la condotta degli istruttori e lo svolgimento delle lezioni affinché essa non esorbitsi dall'alea di rischio connaturata allo svolgimento dell'attività stessa.³⁸

³⁷ U. IZZO, F. MORANDI, cit., 631

³⁸ Trib. Genova, sent. 4 maggio 2000, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Responsabilità civile*, n. 342: nel caso di specie, la società sportiva Karate Kài è stata ritenuta responsabile a titolo contrattuale per le lesioni subite da un'allieva, sollecitata a prendervi parte, nel corso di un incontro con altro alunno detentore cintura nera

Alla luce di ciò, appare chiaramente discutibile l'intervento del giudice di prima istanza del Tribunale di Taranto, il quale condanna al risarcimento dei danni subiti dall'allievo il solo istruttore, addivenendo alla stessa decisione sulla base di un'istruttoria dalla quale fosse emerso che l'associazione sportiva e il centro non svolgessero altro che una funzione di mera promozione dell'attività sportiva, di ausilio agli utenti, di organizzazione di manifestazioni sportive e di patrocinio a gare. In particolar modo, "il CE.SP. replicava che il tesseramento ad esso non comportasse alcuna assunzione di obblighi verso gli iscritti, avendo esso la funzione di ausilio delle associazioni, fornendo servizi quali la copertura assicurativa e la possibilità di organizzare o partecipare a manifestazioni sponsorizzate da detto Ente. In sostanza non essendovi alcun obbligo verso le associazioni affiliate e gli iscritti, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi riguardi."

Tuttavia, come già sottolineato, l'iscrizione ad un corso patrocinato da un'associazione sportiva e l'avvenuto ricevimento da parte di quest'ultima fa sì che venga posto in essere un comportamento concludente tale da configurare l'esistenza di un vincolo contrattuale intercorso tra utente e associazione sportiva, cosicché esso vede come momento sinallagmatico l'esecuzione di una prestazione avente ad oggetto l'impartizione della disciplina sportiva, verso il corrispettivo di un prezzo. Seppur nel caso di specie sia stato registrato un indirizzo di segno opposto, la pacifica ricomprensione della responsabilità dell'associazione sportiva nel novero contrattuale fa sì che, talvolta, la giurisprudenza, al fine di garantire il ristoro dei danni rivalendosi sulla cd. "tasca profonda", forzi il tenore letterale delle disposizioni a presidio della RC al fine di condannare al risarcimento del danno la società sportiva. Esemplificativa in questo senso è una sentenza del Tribunale di Milano del 17 febbraio 2007³⁹: nel caso di specie, veniva instaurata una causa per il risarcimento dei danni occorsi ad un allievo, colpito da una pallina da tennis, prima dell'inizio di una partita di hockey negli spogliatoi. In particolar modo, il profilo maggiormente discusso della decisione giudiziale inerisce appunto all'aver condannato a rispondervi, solidalmente, l'autore materiale della condotta lesiva, ovvero il compagno di squadra che abbia lanciato la palla – chiamato a rispondere ex 2043 c.c. – nonché la società sportiva a titolo di *culpa in vigilando* ex art. 2048.2 c.c.

A primo acchito, appare non priva di perplessità la volontà di esentare dalla corresponsione del danno i responsabili accompagnatori della squadra. Tuttavia, attraverso un'interpretazione estensiva di tal genere, si corre il rischio di esorbitare *de facto* dalla portata normativa dell'art. 2048.2 c.c., di sì difficile individuazione data l'evoluzione della nozione di "precettore", al punto tale da renderla sostanzialmente una fattispecie aperta. Onde evitare che operazioni simili prendano piede, occorre innanzitutto criticare il rilievo mosso alla contestuale comprensione delle figure degli accompagnatori della squadra al novero delle fattispecie inquadrate ex 2048.2. Infatti, essi non svolgono attività d'insegnamento; e ciò appare come condizione necessaria e sufficiente al fine da escluderne l'applicabilità, sia per la dottrina che per la giurisprudenza.⁴⁰ In particolar modo, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta con

³⁹ M. A. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 2010, 20-21

⁴⁰ Sulla definizione di precettore si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità di cui Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241 in *Foro Italiano*, rep. 2003, voce *Responsabilità civile*, 226, ritenendo che debba qualificarsi come tale il soggetto a cui l'allievo sia affidato "per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un

una recente pronuncia al fine di delimitare la nozione di “precettore”, individuandone quali elementi fondanti l’attività d’insegnamento e il carattere continuativo del rapporto; di conseguenza, la responsabilità può trovare fondamento solo in un rapporto qualificato instauratosi tra istruttore e precettore, non nella mera ed eventuale relazione – perlopiù a carattere saltuario – venuta ad esistenza tra le parti in giudizio.

Altro profilo suscettibile di critica inerisce, come già sottolineato, alla responsabilità della società sportiva. Il 2048.2 cod. civ. non può prestarsi ad interpretazioni oltremodo estensive del suo ambito di applicabilità e, soprattutto, non può divenire il mezzo mediante il quale il giudice può assicurare, facendo leva su una lettura del dato normativo quantomeno claudicante, il pieno ristoro del danno della vittima, onde evitare che il costo dell’incidente ricada unicamente su quest’ultimo. Si tratta di un nodo irrisolto, rinvenibile in linea di massima in una cospicua giurisprudenza di merito in materia di risarcimento del danno sportivo, in cui intreccia le sue fila la logica della “tasca profonda” alla luce della sostanziale impossibilità per istruttori, accompagnatori sportivi di poter far fronte ad un sicuro risarcimento della vittima e al ristoro integrale del danno alla stessa occorso.

Tutt’al più è da ritenersi pacifica la configurazione in capo all’associazione sportiva di una responsabilità extracontrattuale indiretta a titolo di art. 2049 c.c. per il fatto che il danno si sia verificato in costanza dell’attività svolta dagli istruttori nell’esercizio delle funzioni di assistenza e insegnamento loro affidate. Tuttavia, secondo un ormai pacifico e radicato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità indiretta a carico dell’Associazione sportiva può ritenersi sussistente nel solo caso in cui intercorra tra quest’ultimo e l’istruttore un rapporto di subordinazione, che si estrinsechi anche in un incarico temporaneo, concretandosi nell’esercizio di poteri di direzione e controllo sull’attività del dipendente (cd. “eterodirezione”). Inoltre è necessario, affinché l’associazione vi sia chiamata a rispondere solidalmente, la sussistenza di un nesso tra causazione del danno e compiti assegnati ed esperiti dall’allenatore; in altre parole, occorre che egli, con la sua condotta non diligente, abbia in qualche modo causato, reso possibile o soltanto agevolato il verificarsi del danno a danno dell’allievo socio od iscritto presso il centro sportivo. A tal proposito, occorre richiamare una pronuncia di merito del Tribunale di Monza del 13 settembre 1988 ⁴¹ nella quale il giudice condanna il centro sportivo ex art. 2049 c.c., solidamente con l’istruttore sportivo, per i danni occorsi all’allievo nel corso di una lezione di tennis in virtù della sussistenza di un dovere di vigilanza e controllo sull’operato dell’istruttore, onde assicurare l’incolumità fisica degli allievi iscritti al circolo, e del rapporto di prestazione di opera professionale intercorrente tra circolo sportivo e istruttore.

2. La responsabilità da “contatto sociale”

autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un istruttore)”, sempre che l’affidamento assuma carattere continuativo e non meramente saltuario.

⁴¹ In *Foro Italiano*, rep. 1990, voce *Responsabilità civile*, n. 141: nella specie, l’istruttore viene ritenuto responsabile per la Corte territoriale del danno subito dall’allievo, colpito in un occhio da una pallina a causa della traiettoria assunta dalla stessa dopo il servizio di un altro alunno.

La teoria del contatto sociale è una creatura dottrinarica, essendo stata elaborata in prima battuta in Germania, per poi essere recepita dalla dottrina italiana e accolta dalla giurisprudenza di legittimità in una celeberrima pronuncia del 1999⁴², pioniera nell'applicazione di tale teoria alla fattispecie della responsabilità medica, con riguardo alla tipologia di rapporto instauratosi tra medico e paziente. Definito come il terzo modo d'essere dell'obbligazione⁴³, il contatto sociale – intuitivamente – altro non è che “qualsiasi forma d'interrelazione fra due o più soggetti che si collochi in un ambito definibile, appunto, come sociale.”⁴⁴

Procedendo all'individuazione di una nozione maggiormente tecnica e pregnante, utile ai fini della nostra dissertazione, occorre focalizzarsi tra le innumerevoli presenti nella giurisprudenza: centrale è, nel nostro caso, il concetto di affidamento ingenerato dall'istruttore sportivo professionista nell'allievo. In questo senso, il “contatto sociale” derivante dalla relazione instauratasi tra due soggetti dell'ordinamento è da ritenersi rilevante, ai fini dell'inquadramento nell'ambito contrattuale della responsabilità gravante in capo al precettore, per via dell'affidamento che possono suscitare soggetti che svolgono attività per le quali sono necessarie specifiche abilità e/o conoscenze. L'affidamento ingenerato nei fruitori di un corso ai fini dell'impartizione di un'attività sportiva determina il venire ad esistenza di un contatto sociale tra insegnante ed allievo a cui quest'ultimo venga affidato, tale da onerare il precettore di uno specifico obbligo di protezione e vigilanza sull'allievo.

A più riprese la dottrina si è espressa opponendosi a quella che è stata definita la “resistibile ascesa”⁴⁵ del contatto sociale, criticando una pericolosa tendenza inveteratasi nell'ultimo decennio da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito. La prima, in particolar modo, è arrivata a ritenere configurabile la teoria in esame ad una moltitudine di fattispecie profondamente eterogenee tra loro: a partire dall'inquadramento della responsabilità medica nel novero contrattuale mediante la teoria del contatto sociale, si è giunti a ricondurre in tal ambito non soltanto la responsabilità del precettore per danno auto-inflittosi dall'allievo, ma anche quella del mediatore per violazione dei doveri di informazione o correttezza, o dell'istituto bancario nei suoi rapporti coi clienti. Inoltre, è stato messo in luce un bizzarro fenomeno collegato alla citazione del contatto sociale, ad opera della giurisprudenza di legittimità, con il solo scopo di innalzare il “tenore” delle loro pronunce.⁴⁶ Non appaiono indenni da tale tendenza le stesse corti di merito e, ad un'analisi più approfondita della sentenza in esame, anch'essa non pare esente dalla possibilità di muoverle critiche orientate in questo senso.

Generalmente, negli istituti di elaborazione dottrinale straniera diffusisi successivamente, si annidano i germi di una recezione dei modelli stranieri e di una loro applicazione ‘smodata’ in un ordinamento nei quali siano assenti i presupposti di diritto che, nel sistema giuridico di provenienza, giustificavano lo sviluppo della teorica stessa, arrivando *in extremis* a stravolgerlo.

⁴² Cass. Civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 586 in *Foro Italiano*, rep. 1999, voce *Professioni Intellettuali*, n. 174

⁴³ La sua fonte è l'art. 1173 cod. civ. nella parte in cui disciplina quale fonte delle obbligazioni “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l'ordinamento giuridico”.

⁴⁴ A. ZACCARIA, *Contatto sociale e affidamento. Attori e protagonisti di una moderna commedia degli equivoci*, in *Juscivile*, 3, 2017, consultabile in rete: www.juscivile.it/contributi/2017/12_Zaccaria.pdf

⁴⁵ Volendo utilizzare il titolo di un saggio di A. ZACCARIA, in *Rivista di diritto civile*, 2013, 1, 77 ss.

⁴⁶ A. ZACCARIA, cit., 12

Il punto di partenza nel caso di specie del contatto sociale, e utilizzato con forza dai detrattori della teoria, è costituito dalla sostanziale divergenza esistente tra 823 BGB e 2043 c.c. In particolar modo, attraverso l'ampliamento delle maglie della teoria del contatto sociale, si è contribuito ad alimentare una situazione nella quale fattispecie pacificamente configurabili in passato quali illeciti di natura extracontrattuale vengono ad essere assimilate all'alveo contrattuale. In tale operazione estensiva, vi è l'implicito rischio che l'affidamento generato da soggetti dell'ordinamento dotati di competenze e peculiari potrebbe dar luogo a responsabilità esorbitante dalle categorie dell'illecito aquiliano nei confronti di questi ultimi, determinando un sostanziale venir meno della responsabilità extracontrattuale.⁴⁷ Ad ulteriore dimostrazione dell'inadeguatezza della teoria in esame, basti pensare alla necessità inveteratasi negli ultimi decenni di un intervento legislativo in campo medico – paradossalmente, il settore nel quale aveva originariamente trovato applicazione la teoria in esame. Ebbene, dovrà conclusivamente riconoscersi che, qualora la *ratio* a cui era originariamente improntato un istituto venga meno, provocando all'inverso ricadute negative sulla comunità piuttosto che rispondendo ad un'esigenza di maggior apprestamento di tutele, sorge la necessità di ripensare ai presupposti su cui si basano le categorie adoperate a tal fine. In un quadro così delineato, appare auspicabile un sostanziale riallineamento delle posizioni adottate dalla giurisprudenza e dal legislatore, le quali appaiono arroccate su due filoni interpretativi antitetici tra loro. Altra soluzione papabile, grazie allo sforzo della dottrina, appare l'ideazione di nuovi istituti e figure idonei a rispondere nuovamente alle esigenze dei consociati, specialmente alla luce della loro incidenza in settori nevralgici della vita sociale, tra cui l'ambito sportivo stesso, il cui grado di avanzamento è in grado di rivelare il livello di evoluzione di un'intera nazione.

3. Casi pratici

La casistica in materia appare quanto meno scarna: tuttavia, allo scopo di delineare i caratteri portanti di un accennato, seppur in via di formazione, filone giurisprudenziale in materia, occorre all'uopo analizzare una sentenza del Tribunale di Rovereto⁴⁸ avente ad oggetto una controversia instauratasi per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in seguito ad un incidente riportato nel corso di una lezione di wind surf. Essa, seppur non rispecchi in toto il tema oggetto della trattazione, può rivelarsi fruttuosa data la ricomprensione della disciplina del windsurf al novero degli sport acquatici a vela a propulsione eolica. Specificamente, la sentenza in esame assume rilievo non soltanto alla stregua di una, seppur approssimativa, analogia tra gli sport del windsurf e del kitesurf per la similarità dei mezzi e delle tecniche di esecuzione, ma alla luce di una trattazione, in sede di vaglio del merito della questione da parte del giudice, che

⁴⁷ In questo senso, in via di provocazione A. ZACCARIA, *Contatto sociale e affidamento. attori e protagonisti di una moderna commedia degli equivoci*, in *Juscivile*, 2017, 3, consultabile in rete qui www.juscivile.it/contributi/2017/12_Zaccaria.pdf, 8: “D'altra parte, se così non fosse, un contatto sociale possibile fondamento di una responsabilità che va oltre quella extracontrattuale, idoneo a fare sorgere un'obbligazione senza dovere primario di prestazione, potrebbe finire per essere ravvisato in un numero talmente ampio di situazioni – persino in un incidente automobilistico – che si potrebbe progressivamente giungere all'evidentemente inaccettabile esito di cancellare la responsabilità extracontrattuale.”

⁴⁸ Trib. Rovereto, 24 novembre 2003, Giud. Perilli in *Foro Italiano*, rep. 2004, voce *Consumatori e utenti*, n. 20

tocca gli ambiti della responsabilità analizzati nel corso della trattazione: dalla configurabilità delle suddette attività sportive quali sport estremi, a cui si applica il regime di responsabilità sancito dall'art. 2050 c.c., alla responsabilità dell'istruttore a cavallo tra natura contrattuale ed extracontrattuale della stessa, fino ad arrivare alla responsabilità del gestore di una scuola per la condotta degli istruttori dipendenti.

In particolar modo, il giudice di merito si sofferma sia sulle risultanze dell'istruttoria svolta dalla C.T.U. che sulla non agevole qualificazione del titolo di responsabilità del gestore dei corsi formativi. A tal fine, la parte attrice deduce *in primis* l'applicabilità di una responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c., facendo leva sull'oggettiva pericolosità dell'attività sportiva in esame. *In secundis*, il convenuto è chiamato a rispondere in giudizio «dell'operato dei docenti dei corsi che essa attiva, ex art. 1228 c.c. nonché ex art. 2049», oltre che per la responsabilità sancita dall'art. 2048 c.c. Da ciò, il sindacato giudiziale procede al vaglio della sussistenza delle molteplici responsabilità dedotte. Innanzitutto, il giudice respinge l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2050 c.c. in quanto la pericolosità, stante un consolidato orientamento giurisprudenziale di Cassazione, dev'essere valutata secondo un approccio casistico dallo stesso giudice di merito. In particolar modo, la parte che invoca l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva di cui al suddetto articolo deve allegare la prova della pericolosità stessa, qualora essa non sia formalmente sancita dal legislatore. Tuttavia, la prova addotta dalla parte attrice è inidonea a fondare un giudizio sulla probabilità della verificazione del fatto dannoso a causa della presunta pericolosità della condotta posta in essere, in quanto basata sulla mera evenienza fattuale che si fosse verificato un altro infortunio, oltre a quello subito dall'attore, nel corso della medesima lezione.

Per quanto concerne la configurazione giuridica della responsabilità dell'istruttore, il giudice analizza la portata precettiva dell'art. 2048 c.c. alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte e, pacificamente con quanto riportato *infra*, ne conferma l'inapplicabilità al caso in esame per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, la norma in esame non è applicabile ai casi di danni autoinflitti dall'allievo, ad eccezione dell'evenienza in cui esso sia minorenne in virtù degli ulteriori obblighi di sorveglianza e protezione gravanti in tal caso sull'istruttore al fine di garantirne l'incolumità psicofisica. Dopodiché la relazione oggetto della controversia è da ricondursi, al pari di quanto affermato nella presente trattazione, nell'alveo contrattuale in quanto instauratasi in seguito alla stipula di un contratto intercorrente tra parte attrice e ricorrente per l'impartizione di lezioni verso il corrispettivo di un prezzo.

Tuttavia, pur avendo ricalcato quanto già emerso nel corso della trattazione con riguardo alla difficile configurabilità della responsabilità sportiva, occorre porre l'accento sull'applicabilità alla fattispecie all'esame del giudice di Rovereto della disciplina del Codice del Consumo. Secondo l'iter argomentativo proposto nella sentenza in esame, l'affidamento ingenerato dall'allievo nella scuola fa sì che su di essa gravino compiti inerenti alla garanzia della sicurezza e dell'incolumità dell'allievo, come già sottolineato a più riprese. Tuttavia, l'operazione compiuta dal giudice esorbita dal piano dell'analisi dell'obbligazione dedotta dal contratto – tra l'altro, pacificamente configurabile quale obbligazione di mezzi – pervenendo ad esiti sostanzialmente condivisibili e passibili di applicazione anche in eventuale casistica che ricalchi la suddetta vicenda: in virtù dell'affidamento ingenerato, il giudice mostra come le parti contrattuali siano in una posizione di disparità. Infatti, mentre l'allievo può soltanto esprimere la propria volontà di adesione al corso mediante l'atto dell'iscrizione, la scuola dovrà scegliere

la fornitura strumentale più adatta ai fini dell'esperimento dell'attività sportiva, il luogo e le condizioni meteorologiche idonee allo svolgimento delle lezioni. In questo senso, il giudice opera un rovesciamento di prospettiva giacché i suddetti obblighi, tradizionalmente concepiti come oneri gravanti sulla controparte associativa, vengono visti come elementi soggiacenti ad una sua posizione di forza nel rapporto contrattuale. Allo stesso modo, facendo leva sul dato normativo, il giudice rileva come nell'ordinamento il diritto alla sicurezza trovi un apposito riconoscimento legislativo nel Codice del Consumo, art. 2, lett. b) talché all'allievo può essere sostanzialmente imputata la posizione di consumatore.

4. Responsabilità extracontrattuale

Punto di partenza della nostra dissertazione è la pronuncia del 2002 della Suprema Corte, con la quale la giurisprudenza ha operato una distinzione rilevante tra danno arrecato dall'allievo a sé stesso e danno occorso all'alunno per condotta illecita di un altro alunno, per cui è invocabile la presunzione di responsabilità di cui al 2 co. dell'art. 2048 c.c. Una volta operata questa prima distinzione, ai fini della riconducibilità della responsabilità dell'istruttore sportivo nell'alveo dell'art. 2048 c.c., centrale è l'individuazione dell'alea normale di rischio connaturata all'esperimento dell'attività sportiva stessa. D'altronde, è indubbio che l'istruttore non debba essere chiamato a rispondere di qualsiasi danno occorso al suo allievo, come nel caso di mero infortunio, qualora questi si auto-infligga un danno. L'infortunio è l'altra faccia della medaglia dell'esercizio sportivo stesso, ferma restando l'avvenuta (e corretta) istruzione dell'alunno riguardo i rudimenti teorici e pratici della disciplina in esame. In definitiva, la responsabilità dell'istruttore sportivo dev'essere innanzitutto configurata alla stregua di una valutazione sul danno, sulla sua "normalità" – da intendersi come rispondenza ai rischi tipici ed insiti nello svolgimento della disciplina sportiva – ovvero di un'indagine sulla possibilità di evitare il verificarsi del danno attraverso l'adozione delle cautele richieste dal caso.

Con riguardo alla riconduzione della responsabilità dell'istruttore sportivo nell'alveo della responsabilità aggravata di cui all'art. 2048 c.c., la giurisprudenza di legittimità e di merito si dimostra sostanzialmente aderente a tale filone; in particolar modo, a venire in rilievo rispetto alla valutazione del contesto in cui ha luogo l'attività di insegnamento o di formazione, è il peculiare rapporto instaurantesi tra allievo ed insegnante, il quale fa sì che assuma rilevanza l'assunzione degli obblighi di protezione e vigilanza da parte di quest'ultimo. Infatti, dapprima la dottrina, dopodiché la giurisprudenza si fanno portatrici delle trasformazioni sociali: limitare l'ambito di operatività della norma in esame agli insegnanti di una disciplina sportiva operanti in solo ambito scolastico avrebbe costituito un'operazione anacronistica, data la crescente diffusione dell'esercizio sportivo nei diversi strati sociali e in più ambiti della vita di comunità. Tuttavia, ad incidere su un ambito di trattazione tanto di recente evoluzione quanto affascinante, contribuiscono le difficoltà dovute alla possibile configurazione nell'alveo contrattuale della responsabilità imputabile agli istruttori. Infatti, con il progressivo ampliamento di impianti sportivi o, più in generale, di spazi adibiti all'insegnamento e con la promozione di un numero sempre crescente di discipline sportive, l'insegnamento di un'attività sportiva ha cominciato a costituire oggetto di una prestazione avente origine da un vero e proprio rapporto contrattuale, le cui parti contraenti possono essere l'allievo e l'insegnante ovvero l'allievo e la struttura sportiva, dalla quale l'istruttore sportivo sia dipendente. In

quest'ultimo caso, il rapporto nascente tra alunno e istruttore sportivo può essere interpretato anche attraverso la riconduzione dello stesso alla teoria del contatto sociale.

Inoltre, gli allenatori e gli istruttori possono essere chiamati a rispondere per gli eventi lesivi posti in essere dai propri allievi per negligenza od imprudenza a titolo di art. 2048 c.c., qualora questi non dimostrino di aver adottato qualsiasi cautela al fine di evitare possibili danni o comunque l'esistenza del caso fortuito.

In ossequio al già citato indirizzo maggioritario di giurisprudenza consolidatosi in seguito alla pronuncia della Suprema Corte del 2002, appare correttamente ascrivibile alla categoria della responsabilità aggravata di cui all'art. 2048 l'ipotesi in cui l'istruttore sia chiamato a rispondere dei danni cagionati dall'allievo ad un altro nel corso della lezione di kitesurf. In particolar modo, a titolo esemplificativo, si può immaginare il caso dell'istruttore di kitesurf che sia chiamato a rispondere a titolo di art. 2048.2 c.c. dei danni occorsi ad un suo allievo a causa dello scontro con un altro alunno, in seguito ad una manovra errata dovuta alle avverse condizioni meteo e all'aver fatto montare una vela di dimensioni eccessive, tenuto conto del fatto che questi fosse un principiante. Si tratta di un caso – diremmo quasi – “di scuola”, che tuttavia ricalca curiosamente il *de facto* della sentenza in esame e i rilievi di diritto giustamente posti in essere dal giudice di seconde cure, con riguardo alla precauzione mancata.⁴⁹

4.1. La parabola degli sport estremi

Gli sport estremi hanno conosciuto un'estensione sempre maggiore negli ultimi anni, innanzitutto con riguardo al numero delle discipline astrattamente ascrivibili a tale categoria. Nello specifico, a testimonianza di ciò, basti considerare la classificazione degli stessi in sport estremi d'acqua, d'aria, di terra. Inoltre, essi hanno raggiunto un numero crescente di adepti, specialmente tra i più giovani, non soltanto in ragione della loro spettacolarità, ma della presenza di un nucleo di regole tecniche talvolta ridotto all'osso – come nella disciplina del *bungee jumping* – tale da renderne la pratica potenzialmente accessibile a tutti. Inoltre, a contribuire alla loro diffusione nella coscienza comune – oltre alla spettacolarità delle stesse – concorrono elementi di carattere psicologico: tali discipline permettono di spingersi continuamente oltre i propri limiti psico-fisici, traducendosi nel costante desiderio, da parte degli sportivi, di cimentarsi in attività sempre più pericolose, impavidi dei rischi che possano derivare alla loro incolumità fisica e alzando, di volta in volta, l'asticella nelle loro performances.

La giurisprudenza e la dottrina si sono a lungo interrogate sulla configurabilità di un'attività sportiva quale “estrema”. In particolar modo, sono definiti sport estremi quelli per il quale il rischio di lesioni si ricollega all'intrinseca pericolosità della disciplina sportiva per la natura della stessa o per la tipologia dei mezzi impiegati, per cui sembrerebbe valere l'equazione sport estremi = sport pericolosi.⁵⁰ Onde evitare generalizzazioni derivanti dalla definizione in esame,

⁴⁹ Sul punto, come dal caso riportato dall'autrice R. DUCATO nella monografia (a cura di U. IZZO, F. MORANDI) cit., 396.

⁵⁰ In A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, Giappichelli, 2016, 208. *Contra*, B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 12: “una distinzione tra sport e sport estremi che si basasse sulla pericolosità della disciplina considerata sarebbe con ogni probabilità

appare maggiormente congrua ai fini della trattazione l'enunciazione di una definizione di sport estremo che tenga conto delle caratteristiche che le sono intuitivamente proprie. In particolar modo, rileva in tal senso la sussistenza di tre elementi principali: l'apporto individuale, l'espressione creativa e l'assunzione di particolari rischi.⁵¹ In particolar modo, si tratta di fattori la cui contemporanea sussistenza non è fondamentale ai fini dell'inquadramento di una disciplina alla categoria astratta degli sport estremi, ma in cui, data l'eterogeneità degli sport ricomprendibili a quest'ultima e l'assenza di criteri omogenei di individuazione degli stessi, la presenza degli uni può assumere maggiore importanza rispetto agli altri a seconda della specifica disciplina sportiva in esame.

Con riguardo al nostro ambito di interesse, la disciplina del kitesurf si distingue dalle altre per la maggior rilevanza rivestita dai caratteri dell'apporto individuale e dell'espressione creativa dell'atleta per cui i *kilters* si cimentano in incredibili acrobazie in volo, la cui esecuzione è rimessa al loro libero apprezzamento. A differenza di quanto già osservato nella disciplina sportiva in genere, viene meno il carattere rigidamente apprezzato delle regole tecniche, la cui presenza assume particolare rilevanza con riguardo alla prevedibilità *ex ante* dei rischi insiti nell'esercizio dell'attività sportiva. Tuttavia, ciò non deve indurre a ritenere il settore sportivo in esame quale totalmente estraneo dalla previsione di regole tecniche ad esso ascrivibili: al contrario, i *kilters* devono necessariamente rispettare regole di precedenza nella circolazione, oppure adottare accorgimenti tali da evitare che l'atleta cagioni un danno alla propria integrità fisica o a quella altrui. In definitiva, l'elemento della previsione di un nucleo di regole tecniche è da ritenersi marginale rispetto al carattere dell'espressione creativa del salto o dell'apporto individuale dell'atleta, in quanto esso non si sostanzia nella definizione di un modello generale di condotta tecnica a cui gli atleti devono conformarsi nell'esercizio dell'attività sportiva. Tuttavia la previsione di regole tecniche, nonostante la sua marginalità, non appare meno importante degli altri elementi caratterizzanti la disciplina in esame, assolvendo perlopiù alla fondamentale funzione di *safety rules*.

Dato il sostanziale distacco tra la disciplina degli sport in generale dalla categoria degli sport estremi, conseguenza naturale è l'applicazione di un differenziato regime di responsabilità, imperniato sul principio dell'auto-responsabilità dell'atleta, secondo cui ciascun soggetto esprime, attraverso il proprio gesto sportivo, la volontà di volersi spingere oltre i limiti del possibile⁵² e di sottoporsi ai possibili rischi derivanti da ciò. Una limitazione rilevante all'operatività di tale principio è costituita dal solo divieto, da parte della legge penale, dell'esercizio dell'attività pericolosa in quanto pregiudizievole dell'incolumità pubblica, valendo invece nei casi in cui quest'ultima sia potenzialmente lesiva nei soli confronti dell'atleta gareggiante.

4.2 Il kitesurf come attività pericolosa ex art. 2050 cod. civ.

errata, in quanto il proprium dei secondi non sta nel fatto di essere discipline più pericolose delle altre”

⁵¹ In L. SANTORO, cit., 1

⁵² U. IZZO, F. MORANDI, cit., 402

Una volta individuata la categoria in esame, a tal punto, rileva con forza la possibilità di inquadrare gli sport estremi nell'alveo delle attività pericolose ex art. 2050 c.c.⁵³ A maggior ragione, ciò appare possibile alla luce dell'apporto conferito negli ultimi anni dagli interpreti del diritto, inquadrando la norma in esame quale fattispecie aperta; inizialmente nel suo alveo erano ricomprese le sole ipotesi di attività pericolosa prefigurate dalle leggi di pubblica sicurezza, per poi essere ampliato ad una casistica ben più complessa e variegata. Con specifico riguardo alla configurabilità degli stessi quali attività pericolose, parte della dottrina ritiene pacificamente ricadere le attività sportive estreme nell'alveo dell'art. 2050 c.c. giacché a rilevare è il requisito oggettivo della pericolosità insita nel loro esercizio – per l'appunto, propria del kitesurfing⁵⁴ – piuttosto che quello soggettivo delle condotte poste in essere dagli esercenti. In altre parole, la valutazione sulla pericolosità di un'attività sportiva estrema deve innanzitutto svolgersi con specifico riguardo alle sue peculiarità, dato l'elevato grado di disomogeneità e caratterizzazione esistente tra i diversi sport, al punto tale che 'sarebbe allora meglio parlare di "responsabilità sportive", al plurale'.⁵⁵

Inoltre, essa deve essere condotta a partire dall'interpretazione delle regole tecniche, le quali possano portare ad elaborare *in apicibus* un astratto modello di condotta ideale, sulla cui base operare una valutazione in termini di prevedibilità dei rischi insiti nell'attività pericolosa. Proprio per questo motivo, così come in tema di danno autoinflitto dall'allievo, non assume rilevanza ai fini risarcitori l'evento dell'infortunio verificatosi nel corso di una lezione o di un allenamento il cui verificarsi sia connaturato all'esercizio dell'attività sportiva stessa, allo stesso modo occorre – perlopiù avendo riguardo all'ambito specifico della gara – escludere dall'ambito risarcitorio le lesioni riportate dall'atleta nel corso dell'attività sportiva e rientrati nell'alea ordinaria di esercizio della stessa, specie se si tratti di sport caratterizzantesi per un elevato tasso di violenza⁵⁶ o di rischio⁵⁷ ad essa connaturato. D'altronde, così come

⁵³ Con riguardo all'applicabilità della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. nell'ambito dell'attività sportiva, occorre porre l'attenzione a diverse pronunce della Suprema Corte: innanzitutto, è stato ritenuto responsabile ex art. 2050 c.c. il gestore del maneggio per i danni subiti da un'allieva principiante in Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2015, n. 24211 in Rep. *Foro It.*, 2015, voce *Responsabilità civile*, n. 242; altro profilo interessante è la riferibilità della disposizione in esame all'attività di escursione alpinistica organizzata nell'ambito di un corso per principianti. Generalmente, ciò che rileva ai fini della riconducibilità all'alveo delle attività pericolose è il limitato livello di competenze acquisite dal soggetto danneggiato nell'attività sportiva svolta. *Contra*, la stessa Cassazione si è espressa più volte escludendo l'applicabilità della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., v. configurando l'attività calcistica come non integrante gli estremi dell'attività pericolosa in Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2016, n. 6844 in Rep. *Foro It.*, 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 219; allo stesso modo, con riguardo alla giurisprudenza di merito, si veda Trib. Trento, 20 novembre 2015 in *Foro Italiano*, rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 222

⁵⁴ In tal senso, L. SANTORO, cit., 159.

⁵⁵ S. FILIPPI, *La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi* (nota a Cass. civ. Sez. III, sent. 27 ottobre 2005, n. 20908, Pres. Fiduccia in *Foro Italiano*, rep. 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 272; Cass. civ. Sez. III, sent. 8 novembre 2005, n. 21664, Pres. Preden in *Foro Italiano*, rep. 2006, voce *Responsabilità civile*, n. 284) in *Resp. civ.*, 2006, 7, 2

⁵⁶ In tal senso, la dottrina classifica gli sport nel seguente modo: sport a violenza necessaria (es. boxe, taekwondo), sport a violenza eventuale (calcio), sport a violenza nulla o bassa, A. MAIETTA, cit., 207.

⁵⁷ È interessante l'operatività del principio di accettazione del rischio con riguardo alle gare agonistiche estreme: esemplificativa è una pronuncia di merito del Tribunale di Trento, cit., la quale esclude la

pacificamente accolto dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce, per i danni rientranti nell'alea ordinaria dell'esercizio sportivo si configura l'operatività del principio di accettazione del rischio.⁵⁸

Infatti, il settore sportivo presenta peculiarità tali da veder sospesa l'applicazione delle ordinarie regole di diligenza vigenti nel mondo della RC: nello svolgimento di un'attività sportiva, in particolar modo, l'atleta, sia iscrivendosi ad un corso oppure ad una gara, accetta consapevolmente la possibilità che possa subire o provocare un danno ad altri. Tuttavia, l'applicazione del principio in esame fa sì che venga esclusa l'antigiuridicità della condotta tenuta qualora essa rientri nell'ordinario esercizio dell'attività sportiva e, in caso di sport a violenza necessaria, nella normale alea di rischio ad essi riconducibile, rendendo *de facto* lecito nell'ordinamento sportivo un comportamento che altrove sarebbe stato sicura fonte di risarcimento del danno. Il sottile filo rosso che demarca l'alea ordinaria e straordinaria di gioco, la quale fa sì che possa venire esclusa o meno l'antigiuridicità del comportamento, è data dalla valutazione delle regole sportive poste a presidio del loro svolgimento.⁵⁹

Aderendo alla lettura interpretativa poggiante sul requisito oggettivo della pericolosità, le maglie dell'art. 2050 c.c. possono allargarsi, arrivando ad includere anche le attività sportive causative di danno poste in essere dalla singola condotta di un praticante.⁶⁰ Di conseguenza, il soggetto a cui potrà essere eventualmente imputata la responsabilità di cui all'art. 2050 c.c. non sarà soltanto l'ente organizzatore di una manifestazione sportiva, ma anche il singolo atleta danneggiante.⁶¹ Inoltre, bisogna chiedersi se sia necessario che la condotta dannosa sia stata

riconducibilità di una gara di rafting alla nozione di 'attività pericolosa'. Ciò perché, ai fini dell'inquadramento dell'organizzazione della manifestazione sportiva come esercizio di attività pericolosa, il gestore non sarà tenuto a rispondere dei danni subiti dagli atleti rientranti nell'alea normale di rischio insita nello sport estremo stesso, ma "nella misura in cui esponga gli atleti a conseguenze più gravi di quelle che possono essere prodotte dagli stessi errori degli atleti impegnati nella gara."

⁵⁸ La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che "poiché l'attività agonistica implica, da parte di coloro che vi partecipano, l'accettazione del rischio dei danni rientranti nell'alea normale del gioco, gli organizzatori, al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria avanzata nei loro confronti, hanno il solo onere di dimostrare che hanno predisposto le normali cautele atte a contenere il suddetto rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva" (vedasi Cass. civ., Sez. III, 20 febbraio 1997, n. 1564, Pres. Meriggiola in *Foro Italiano*, rep. 1997, voce *Responsabilità civile*, n. 214; Cass. Civ., Sez. III, 27 ottobre 2005, n. 20908, Pres. Fiduccia in *Foro Italiano*, rep. 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 272)

⁵⁹ Anche nell'ordinamento statunitense (il quale ha elaborato a sua volta la *doctrine of the assumption of risk* assurgendo al rango di *complete defense*, ovvero causa di giustificazione che può essere addotta dalla difesa al fine di precludere *in toto* il risarcimento del danno richiesto dalla parte attorea) deve registrarsi un'operazione concettuale di natura analoga: la regola di gioco è presupposto sulla cui base valutare la liceità della condotta causativa di danno. Per approfondimenti sul principio dell'accettazione del rischio nell'ordinamento statunitense, si rinvia a L. SANTORO, cit., 36 ss.

⁶⁰ *Contra* il filone maggioritario in dottrina e in giurisprudenza ritiene che l'attività sportiva produttiva di danni riconducibile all'alveo dell'art. 2050 c.c. è la sola svolta nel contesto di una gara o di una manifestazione sportiva promossa dagli enti organizzatori.

⁶¹ Di quest'opinione L. SANTORO, cit., 139 ss. Aderiscono sostanzialmente alla tesi dell'Autrice anche A. MASUTTI, A. CARPINETA in (a cura di) U. IZZO, F. MORANDI, *La responsabilità civile e penale negli*

posta in essere nell'ambito di un'organizzazione oppure se essa possa avere luogo in maniera occasionale. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, occorre rilevare come nella prassi la disciplina del kitesurf si caratterizzi per il fatto di essere svolta autonomamente dal singolo praticante, al di fuori di qualsiasi struttura stabile, per diletto.

In dottrina si registrano non poche voci contrarie ad un'operazione estensiva di questo tipo, per cui viene riconosciuta l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. ai soli gestori di impianti sportivi per danni causati dagli atleti nei confronti dei terzi, perlopiù spettatori.⁶² Volendo operare una sintesi delle opinioni dottrinali formatesi in merito, da una parte la riconducibilità agli sport estremi alla normativa in esame appare auspicabile alla luce della necessaria valutazione *ex ante* (mediante una valutazione statistica) della pericolosità dello sport in esame – e tale criterio sembra essere pienamente soddisfatto dalla disciplina del kitesurf, la quale si connota quale 'attività pericolosa' sia per l'alto numero di incidenti, sia per la gravità di lesioni riportate dai praticanti. Dall'altra, configurando un'estensione dell'ambito di applicazione della norma, inquadrare la responsabilità in esame nel novero dell'art. 2050 c.c. significherebbe creare una situazione di vero e proprio "corto circuito"⁶³: infatti, ciò implicherebbe l'operatività di un nuovo regime probatorio rispetto a quello maggiormente flessibile di cui all'art. 2043 c.c., per cui si arriverebbe *de facto* a disincentivare l'esercizio dell'attività sportiva, a causa dei timori ingenerati negli operatori sportivi a causa del un più gravoso onere della prova richiesto al danneggiante.

5. Concorso di colpa del danneggiato tra principio di autoresponsabilità e teoria dell'assunzione del rischio

Un altro elemento di diritto analizzato dal giudice e meritevole di analisi inerisce al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.; tuttavia, non costituiranno oggetto di critica la valutazione sulla sussistenza della colpa e sulla determinazione della quota di efficienza causale nella produzione del danno, la quale può essere svolta soltanto alla luce di un'attenta valutazione dei fatti, essendo sostanzialmente rimessa al giudice di merito. Ebbene, tale profilo merita un approfondimento alla luce di alcuni rilievi critici sollevati riguardo al rapporto esistente tra concorso di colpa del danneggiato e accettazione del rischio. In particolar modo, la dottrina configura due possibili strade: ricondurre l'accettazione del rischio nell'alveo del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. ovvero ritenerla una causa di esclusione totale della responsabilità, seppur non codificata.

Nel primo caso, si procederà alla riduzione del risarcimento nei confronti dell'allievo che abbia subito un danno nello svolgimento dell'attività sportiva secondo le indicazioni di cui all'art. 1227, 1 co., cod. civ., così come operato dal giudice di merito. Nel caso di specie, l'adesione da

sport del turismo. L'acqua. Mare, laghi e fiumi. Vol. III, Torino, Giappichelli, 658 ss.

⁶² A. P. BENEDETTI, *Sport violento – sport pericoloso: tra libertà di disporre del proprio corpo e risarcimento del danno*, consultabile in open access al seguente indirizzo:
https://www.academia.edu/2155206/Sport_violento_-_sport_pericoloso_tra_libert%C3%A0_di_disporre_del_proprio_corpo_e_risarcimento_del_danno.

⁶³ Usando un'espressione di A. P. BENEDETTI, forte quanto pregnante di significato, cit., 3

parte dell'allievo al corso di kitesurf attraverso l'avvenuta ricezione dell'atto di iscrizione (oppure un qualsiasi altro gesto concludente) presso la scuola o l'ente promotore del corso appare concretamente idonea a fondare l'operatività del principio di accettazione del rischio. In ultima istanza, è a dir poco discutibile far leva sulla seconda ipotesi addotta dalla dottrina, tenendo preliminarmente conto del fatto che il principio di accettazione del rischio non abbia mai assunto, al pari di quanto accaduto nella casistica giurisprudenziale statunitense, il ruolo di autonoma causa di giustificazione nella giurisprudenza italiana, né tantomeno sia stato oggetto di espresso intervento legislativo che la qualificasse in tal senso. Perciò appare preferibile riferirsi al solo dato normativo di cui all'art. 1227 c.c. ed in particolare modo, al filone giurisprudenziale di legittimità improntato ad una "maggiore responsabilizzazione del soggetto danneggiato" – in ossequio al principio di autoresponsabilità – idonea ad integrare entrambi i momenti della valutazione e dell'assunzione, operato dall'allievo, dei rischi insiti nell'esercizio dell'attività sportiva che egli si accinga a praticare.

Tuttavia, stante la peculiarità del fenomeno sportivo, non soltanto per il suo differenziarsi da disciplina a disciplina, la dottrina opta per un approccio sostanzialmente casistico con riguardo all'applicazione del principio in esame, per cui il giudice dovrà valutare, di volta in volta, i presupposti di fatto alla base della pretesa addotta in giudizio.

CONCLUSIONI

Il mondo dello sport è sicuramente affascinante, non soltanto per gli indubbi benefici che l'attività sportiva può apportare, ma anche dall'ottica di valutazione dell'operatore del diritto, il quale sarà chiamato ad analizzare un campo dello scibile in costante tensione evolutiva tra l'ordinamento sportivo da una parte, e giuridico-statale dall'altra. Come già visto, l'ambito della responsabilità civile sportiva si configura quale "provincia speciale" del campo della RC e tale specialità sembra essere avvalorata dall'eventualità che le ordinarie regole della responsabilità possano non trovare applicazione a tutte le ipotesi di condotta produttiva di danni nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva. Inoltre, questa sentenza dà la possibilità di analizzare un ambito interessante e raramente oggetto di disamina da parte della dottrina, ovvero quello della responsabilità dell'istruttore sportivo. Tuttavia, ciò è giustificabile alla luce del duplice rilievo già sollevato in sede di trattazione: la pacifica riconduzione della figura dell'istruttore sportivo nella tradizionale categoria del 'precettore' di cui all'art. 2048 c.c. e la riconducibilità della fattispecie in esame all'ordinario modus operandi della RC. Alla luce di questi presupposti, non è da ritenere condivisibile la posizione assunta del giudice di seconde cure con riguardo all'applicazione dell'articolo in esame: al contrario, alla luce di una massiccia giurisprudenza inveteratasi sul punto, appare corretto ricondurre la responsabilità dell'istruttore sportivo – al pari di quella dell'insegnante – per danno autoinflittosi dal minore alla categoria della responsabilità contrattuale. Di conseguenza, troverà applicazione il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c. – maggiormente oneroso per l'istruttore – per cui graverà su quest'ultimo dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa ad egli non imputabile, mentre la parte attrice non dovrà far altro che fornire in giudizio la prova che il danno si sia verificato in corso di svolgimento del rapporto. Inoltre, seppur la pronuncia in esame non costituisca il terreno più fertile possibile sul quale indagare i confini della responsabilità delle associazioni sportive, in quanto ritenuta insussistente dal giudice di merito, essa costituisce la base ideale su cui inoltrarci dapprima in un'analisi generale dei sodalizi di base, della composizione dell'ordinamento sportivo e della loro collocazione all'interno di quest'ultimo; dopodiché, per cimentarsi in un'analisi critica della pronuncia in esame.

Come già sottolineato, la casistica in materia di sport acquatici è assai scarna cosicché appare necessaria, ai fini dell'individuazione della responsabilità imputabile ai soggetti coinvolti in una vicenda giudiziale, una valutazione innanzitutto approfondita, sia dell'aspetto fattuale che normativo, seppur quest'ultimo sia profondamente complesso ed eterogeneo come più volte sottolineato; tale presa di coscienza della necessità di un approccio casistico appare ancor più significativa nel campo della responsabilità sportiva data la sostanziale impossibilità di elaborare istituti e categorie generali di regolamentazione di un fenomeno tanto peculiare, quanto disomogeneo.

ALLEGATO

**UNA RECENTE DECISIONE DI MERITO IN TEMA DI
RESPONSABILITÀ CIVILE DA KITESURF**

CORTE DI APPELLO DI LECCE, sez. dist. di Taranto, sent. 21 dicembre 2016, Pres. ALESSANDRINO, Cons. SCISCI, Rel. GIALDINO. Conferma Trib. Taranto, sent. n. 721/2013

Responsabilità civile – Kitesurf – Responsabilità dell'istruttore sportivo – Contatto sociale – Obbligo di protezione e sorveglianza (Art. 2048 cod. civ.)

Responsabilità civile – Attività sportiva - Concorso di responsabilità tra danneggiante e danneggiato – Sussiste (Art. 1227 cod. civ.)

Ove un allievo subisca danni durante una lezione di apprendimento dell'attività sportiva, l'istruttore risponde in base alla responsabilità aggravata di cui all'art. 2048 c.c., in virtù della rilevanza centrale assunta nel dispositivo in esame dal rapporto esistente tra allievo e maestro, posto che questa opzione pone in primo piano il rapporto esistente tra allievo e maestro, in sé oggettivamente considerato e consistente nell'erudizione riguardo ai particolari rischi insiti nello svolgimento dell'attività sportiva stessa (nella specie, un istruttore sportivo di kitesurf è condannato al risarcimento dei danni subiti dall'allievo nel corso della lezione giacché non ha provveduto ad adottare le idonee cautele affinché egli non subisse un danno). (1)

Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico, esso può integrare un concorso colposo (che deve essere tuttavia adeguatamente provato) ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato (nella specie, viene confermata la statuizione del giudice di prime cure che aveva decurtato il quantum del risarcimento posto a carico dell'istruttore di kitesurf per tenere conto della colpa riscontrata nella condotta dell'allievo, pur considerando la circostanza che quest'ultimo fosse un "principiante"). (2)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE d'APPELLO di LECCE

Sez. Dist. di TARANTO composta dai magistrati:

- 1) Dott. Riccardo ALESSANDRINO - Presidente
 - 2) Dott. Ettore SCISCI - Consigliere
 - 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario Rel.
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 435/2013 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2013, decisa all'udienza collegiale del 18.11.2016

TRA

CL.GI., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.;

APPELLANTE

CONTRO

1 - BE.CO., rappresentato e difeso dagli avv.ti Di.Vi., Ta.Ni.

APPELLATO (APPELLANTE INCIDENTALI)

2 - CE.SP., in persona del legale rappresentante., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cr.Gi. e Am.To.;

APPELLATO CONTUMACE

3 - AS., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vi.Ma. e Ma.Ta.;

APPELLATO

Svolgimento del processo

Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 26.05.2011, Be.Co., deduceva di aver riportato lesioni varie, durante una lezione di Kitesurf tenuta dall'odierno appellante, Cl.Gi., quale istruttore CSEN cui era affiliata la società S.A.D.V.. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di essere risarcito dei danni non patrimoniali (indicati in Euro 102.606,00) e per spese mediche

(indicate in Euro 386,98) connessi con le lesioni fisiche (politrauma con trauma cranico e del massiccio facciale con fratture multiple, focolai LC polmonari, frattura composta del femore sinistro e frattura del radio destro) occorse in data 11.10.2008, 11,55, circa, a Lendinuso (BR), per l'impatto violento contro il muro di cemento di un'abitazione allocata in zona, dopo che, "durante lo svolgimento di una lezione di apprendimento dei primi rudimenta della tecnica Kitesurf, a causa della sua inesperienza, nonché delle forti raffiche di vento di cui gode la predetta località, perdeva il controllo del suo attrezzo velico". Chiedeva il ristoro dei detti danni al CE.SP., in quanto Ente volto a "favorire la pratica sportiva" ed in particolar modo quella "del kitesurf" a rilasciare apposita tessera agli iscritti, a provvedere alla loro copertura assicurativa, ad organizzare eventi e manifestazioni sportive, ad "assicurare la competenza e la capacità delle sue strutture didattiche" e, in particolare, "delle associazioni sportive ad essa affiliate, nonché degli accompagnatori - istruttori". Chiedeva, altresì, la condanna al risarcimento dei pregiudizi subiti anche dell'associazione sportiva denominata A.A.D.V. e di C.M., per l'affidamento fatto su questi ultimi e, in particolare per la violazione degli obblighi di protezione gravanti su costoro in relazione all'attività di istruzione di detta pratica sportiva. In particolare, ha rimarcato che egli, quale "allievo di livello di tipo 4 (recte, principiante) era appena alla terza lezione con il menzionato CL. sicché l'esercitazione in questione era stata tenuta in modo imprudente, da parte dello stesso, posto che "l'istruttore gli aveva fatto montare, sull'attrezzo, una vela più grande in modo da avere un maggiore impatto sul vento" e che era stata scelta per l'esercitazione la spiaggia di Lendinuso, anziché quella più tranquilla di Ca.Ma., ove si erano svolte le prime due lezioni, connotata da fortissime raffiche di vento (e dunque più adatta a persone più esperte della detta attività sportiva) e nelle strette vicinanze di numerose abitazioni in muratura costituenti "una vera e propria insidia per gli inesperti di Kitesurf". A seguito poi della contestazione (da parte del CL. e della menzionata associazione che allievo di 4 livello indicasse una persona niente affatto inesperta di tale pratica sportiva, con la menzionata memoria depositata il 9.12.2011, evidenziava che la tessera attribuita di tale qualifica gli era stata consegnata qualche giorno dopo l'infortunio, nonostante egli non possedesse capacità ed abilità, nella pratica di tale attività sportiva, che giustificassero il livello attribuitogli.

IL CE.SP. replicava che il tesseramento ad esso non comportasse alcuna assunzione di obblighi verso gli iscritti, avendo esso la funzione di ausilio delle associazioni, fornendo servizi quali la copertura assicurativa e la possibilità di organizzare o partecipare a manifestazioni sponsorizzate da detto Ente. In sostanza non essendovi alcun obbligo verso le associazioni affiliate e gli iscritti, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi riguardi.

L'associazione AS. ha chiarito di avere anch'essa una mera funzione di promozione della pratica dello sport in questione, ma di non aver organizzato un corso, né patrocinato alcuna manifestazione o gara sportiva.

Instaurato il contraddittorio, espletata l'istruzione probatoria, nel corso della quale venivano

assunti l'interrogatorio formale dei sig.ri Be. e Cl., nonché prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, diretta a valutare le lesioni lamentate dall'attore, la causa veniva riservata a sentenza. Con la sentenza n. 721/2013 il Tribunale di Taranto, accoglie la domanda attorea, nei limiti di cui in motivazione e nei soli riguardi di Cl.Gi., e per l'effetto condanna Cl.Gi., al pagamento in favore di BE.CO. della somma di Euro 33.644,19, oltre accessori come da motivazione.

Con atto di citazione, in appello, Cl.Gi., proponeva, appello avverso la sentenza n. 721/2013 emessa dal Tribunale di Taranto, depositata in cancelleria il 05.04.2013, per i motivi d'appello che verranno esposti nella parte motiva.

Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione in appello Be.Co., impugnando e contestando l'intero contenuto dell'atto d'appello ritenendolo infondato, chiedendone il rigetto, proponendo appello incidentale. Si costituiva A.A.D.V. "eccependo l'infondatezza del proposto appello chiedendone il rigetto.

Il Ce.Sp., restava contumace.

All'udienza del 18.11.2016 la causa già assegnata a sentenza e rimessa sul ruolo, veniva definitivamente riservata per la decisione, senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , avendone le parti già fruito in precedenza e non essendo emersi elementi di giudizio nuovi suscettibili di ulteriore valutazione difensiva.

Motivi della decisione

I. La decisione, ha per oggetto l'appello principale proposto da Cl.Gi., nonché l'interposto appello incidentale avverso la medesima sentenza, proposto da Be.Co. L'appellante, Cl.Gi., con i motivi di gravame, censura la sentenza impugnata, per travisamento dei fatti, errata valutazione delle prove, errata attribuzione della qualifica di precettore al Cl., violazione della legge e sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Per l'intima connessione, i motivi d'appello, possono essere trattati, congiuntamente.

Segnatamente, sostiene l'appellante, che, contrariamente, a quanto asserito dal Giudice di prime cure, la scelta della località, per le esercitazioni di chi si accingeva, a frequentare, il corso, avveniva con riferimento alle condizioni meteorologiche e geofisiche ideali, che erano idonee in quell'occasione, perché caratterizzate da assenza di raffiche di vento. Indimostrata, ritiene l'appellante, è rimasta la vicinanza delle costruzioni, dal luogo dove i partecipanti al corso si esercitavano.

La doglianza non coglie nel segno.

Ebbene, con riguardo allo specifico ambito sportivo, va osservato che sicuramente l'attività didattica ha ad oggetto la pratica di un dato sport, quale esplicazione in concreto della condotta di gioco che è la risultante delle regole tecniche che lo disciplinano.

La rilevanza delle regole tecniche è, particolarmente, importante in riferimento all'ambito della responsabilità civile, per i danni occorsi nell'esercizio di un'attività sportiva, perché esse conformano il gesto tecnico sportivo in un modello astratto, rispetto al quale è possibile svolgere un giudizio di prevedibilità ex ante dei rischi correlati alla stessa attività sportiva, con l'effetto di escludere *in apicibus* l'antigiuridicità della condotta, causativa di danni, ove conforme a tale modello astratto di gioco. L'insegnamento di una data attività sportiva reca, quindi, necessariamente in sé anche l'istruzione dell'allievo praticante, circa i rischi correlati all'esercizio dell'attività stessa, e, sotto questo profilo, non si giustifica una disparità di trattamento tra l'allievo minore d'età e quello maggiore d'età.

La previsione dei rischi è, infatti, correlata non allo stato di capacità o incapacità legale del praticante, ma prima di tutto, alla conoscenza della disciplina sportiva ed alla abilità a praticarla, cosicché anche un allievo maggiorenne è da considerarsi 'incapace' alla stessa stregua dell'allievo minorenni. Questa considerazione non deve ritenersi neanche, valevole soltanto nei confronti dell'allievo principiante, come a prima vista potrebbe sembrare, poiché ciò che rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità aggravata a carico del maestro, non è il grado di preparazione ed esperienza dell'allievo in sé considerate, ma il rapporto che sussiste tra questi ed il maestro, il quale è tenuto a vigilare sul suo operato nello svolgimento dell'attività sportiva.

In conclusione, nel caso di danni occorsi durante una lezione di sport, è corretto ricondurre la fattispecie nell'alveo della responsabilità aggravata ex art. 2048, c.c., posto che questa opzione, pone in primo piano il rapporto esistente tra allievo e maestro, in sé oggettivamente considerato, dando il giusto risalto al particolare contenuto di tale rapporto, che è rappresentato, come sopra detto, dall'insegnamento della pratica sportiva recante in sé la

conoscenza dei rischi per l'incolumità fisica ad essa correlati. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. (Cfr. Cass. civ., SS.UU. 26 giugno 2007, n. 14712; Cass. civ., 24 novembre 2011, n. 24835; Cass. civ., 13 luglio 2010, n. 16394; Cass. civ., 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. civ., 21 novembre 2011, n. 24438; Cass. civ., 24 novembre 2011, n. 24835; Cass. civ., 30 novembre 2011, n. 25559; Cass. civ., 15 dicembre 2011, n. 27000; Cass. civ., 20 dicembre 2011, n. 27648.) Ciò detto, il Tribunale, ha correttamente, ritenuto "l'istruttore quale titolare di obblighi di protezione e vigilanza su chi frequenta i corsi relativi alla disciplina per la quale impartisce lezioni o comunque a lui si affidi" Doveri di protezione e vigilanza che non possono risolversi, alla luce di quanto sopra, soltanto, nella valutazione della condizioni atmosferiche, ma devono anche comprendere la scelta dei mezzi e dei posti più idonei per le esercitazioni.

La scelta di una località come la spiaggia di Lendinuso, caratterizzata, sicuramente da ostacoli, nelle vicinanze, non può considerarsi che altamente pericolosa e poco prudente. L'appellato Be.Co. a sua volta insta per il rigetto dell'impugnazione, al contempo proponendo appello incidentale, contro Cl.Gi., per illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 co. 1 c.c., sostenendo che la sentenza impugnata, merita censura nel punto ove ha ritenuto, di concludere anche per l'attribuzione di responsabilità concorrente nella produzione dell'occorso de quo in capo a Be. nella misura del 50% dopo aver dato atto che da una rigorosa analisi delle carte processuali acquisite, sia risultato "inesperto della disciplina de qua".

La censura non è fondata.

La contraddittorietà della motivazione ravvisata dall'appellante incidentale, nella sentenza di primo grado in realtà non sussiste. Il vizio logico di contraddittorietà va infatti valutato non già estrapolando dal testo della sentenza singoli brani o parole, ma valutando nel complesso la coerenza e la logicità dell'argomentazione.

Nel caso di specie, il senso dell'affermazione che Be. fosse "inesperto della disciplina de qua" nella sentenza impugnata, va inteso nel senso che l'allievo, al momento dell'infortunio, poteva considerarsi un principiante. In tutto il contesto semantico, la frase ha con evidenza un senso logico più ampio di quello sintattico, e sta a significare che l'allievo non era ancora un professionista, ma un principiante.

L'affermazione sottolineata, dunque, non si pone in contraddizione con la decisione adottata che individua un grado di responsabilità in capo all'allievo Be., anche se principiante della disciplina.

Secondo Cassazione civile, Sezioni Unite, 21 novembre 2011, n. 24406, in particolare, "stante la genericità dell'art. 1227, c. I, c.c. sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore - danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica".

Rispetto agli indirizzi più restrittivi precedentemente espressi dalla giurisprudenza, il principio di diritto declamato dai Giudici della Suprema Corte si colloca, dunque, nel solco di una maggiore responsabilizzazione del soggetto danneggiato, nella prospettiva di una più completa affermazione del corollario, desumibile dall'art. 1227 c.c., per cui, al danneggiante, non può far carico quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile come nel caso di specie.

Quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico, esso potrà eventualmente integrare un concorso colposo (che deve essere tuttavia adeguatamente provato) ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c., con conseguente diminuzione del risarcimento in relazione all'incidenza della colpa del danneggiato. Alla luce di quanto rilevato, condivisibili appaiono per la Corte le argomentazioni del primo Giudice e la conseguente decisione. L'appello va pertanto rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base alle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Cl.Gi. nei confronti di Be.Co., nonché nei confronti di Ce.Sp. e A.A.D.V., nonché sull'appello incidentale proposto da Be.Co. nei confronti di Cl.Gi., avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Taranto n. 721/2013, così provvede:

A) - Rigetta l'appello principale;

B) - Rigetta l'appello incidentale;

C) Conseguentemente compensa le spese, del secondo grado di giudizio, tra Cl.Gi. e Be.Co., stante la reciproca soccombenza.

D) - Condanna Cl.Gi. in favore dell'Associazione A.A.D.V., delle spese del secondo grado di giudizio liquidate nella misura di Euro 3000,00, oltre accessori di legge.

Compensa le spese tra Cl.Gi. ed il convenuto Ce.Sp. Ai sensi dell'art. 13 co 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale, nonché dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Taranto, il 21 dicembre 2016.

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017.

BIBLIOGRAFIA

- L. AGLIOTI, *Kitesurf. Volare sulle onde. Attrezzature, tecniche, manovre, spot e sicurezza*, Roma, Nutrimenti ed., 2012
- M. BALDASSARRI, *Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale* in Cendon, *La responsabilità civile, vol. I, Danno e risarcimento in generale*, Torino, Utet, 2001
- E. BEAUDONNAT, *Kitesurf. La guida di riferimento*, Milano, Kenness Publishing, 2013
- G. BRUNO, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012
- M. A. CALCIANO, *Diritto dello sport. Il sistema delle responsabilità nell'analisi giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 2010
- L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, Giuffrè, 208, 316 ss.
- C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, III ed., Milano, Giuffrè, 2006
- A. DI MAJO, *La responsabilità contrattuale*, Torino, Giappichelli, 1997
- (a cura di) FEDERAZIONE ITALIANA VELA, *Manuale dell'allievo. Teoria e pratica dello sport della vela, iniziazione, sicurezza, marineria, andature e manovre, monoscafi, catamarani, tavole a vela, kitesurf e introduzione allo yachting*, Firenze, De Vecchi, 2015
- S. FILIPPI, *La responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi* in *Resp. civ.*, 2006, 7
- U. IZZO, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. La montagna. Vol. I*, Torino, Giappichelli, 2013
- U. IZZO, F. MORANDI, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo. L'acqua. Mare, laghi e fiumi. Vol. III*, Torino, Giappichelli, 2016
- D. LUPO, M. ROSSETTI, A. SIROTTI GAUDENZI, *Il nuovo codice della giustizia sportiva. Disciplina e commento*, Maggioli, 2015
- A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, Giappichelli, 2016
- G. PONZANELLI, *Responsabilità civile ed attività sportiva*, in *Danno e Resp.*, 2009, 6, 603
- M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, Cedam, 2015
- L. SANTORO, *Sport estremi e responsabilità civile. Quaderni di responsabilità civile e previdenza*, Milano, Giuffrè, 2008

B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e Responsabilità*, 2002, 12

A. ZACCARIA, *Contatto sociale e affidamento. attori e protagonisti di una moderna commedia degli equivoci*, in *Juscivile*, 2017, 3

A. ZACCARIA, *Der aufhaltsame Aufstieg des sozialen Kontakts (La resistibile ascesa del contatto sociale)* in *Rivista di diritto civile*, 2013, 1

GIURISPRUDENZA

Trib. Genova, 4 maggio 2000, giud. Casalino in *Foro Italiano*, rep. 2001, voce *Responsabilità civile*, n. 342

Trib. Monza, 13 settembre 1988 in *Foro Italiano*, rep. 1990, voce *Responsabilità civile*, n. 141

Trib. Rovereto, 24 novembre 2003, Giud. Perilli in *Foro Italiano*, rep. 2004, voce *Consumatori e utenti*, n. 20

Trib. Trento, 20 novembre 2015 in *Foro Italiano*, rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 222

Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241 in *Foro Italiano*, rep. 2003, voce *Responsabilità civile*, 226

Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 586 in *Foro Italiano*, rep. 1999, voce *Professioni Intellettuali*, n. 174

Cass. civ., sez. III, sent. 27 novembre 2015, 24211 in *Foro Italiano*, rep. 2015, voce *Responsabilità civile*, n. 242

Cass. civ., sez. III, sent. 8 aprile 2016, n. 6844 in *Foro Italiano*, rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 219

Cass. civ., sez. III, sent. 27 ottobre 2005, n. 20908, Pres. Fiduccia in *Foro Italiano*, rep. 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 272

Cass. civ., sez. III, sent. 8 novembre 2005, n. 21664, Pres. Preden in *Foro Italiano*, rep. 2006, voce *Responsabilità civile*, n. 284

Cass. civ., sez. III, sent. 20 febbraio 1997, n. 1564, Pres. Meriggiola in *Foro Italiano*, rep. 1997, voce *Responsabilità civile*, n. 214

Cass. civ., sez. III, sent. 27 ottobre 2005, n. 20908, Pres. Fiduccia in *Foro Italiano*, rep. 2005, voce *Responsabilità civile*, n. 272

SITOGRAFIA

<http://www.kite-tecnica.it/disciplinedelkitesurf.htm>

<https://it.wikipedia.org/wiki/Kitesurfing>

<http://www.kitemap.it/mappa/kitesurf/>

http://www.federvela.it/sites/default/files/rrs_2017-2020_-_ita_-_sito_fiv.pdf

http://www.federvela.it/sites/default/files/sintesi_rct_wind_e_kite_all.6.0.pdf

<http://kitetrentino.com/it/mappa-lago/>

<https://www.altogardakite.it/images/determina-178-navigazione.pdf>

<http://internationalkiteboarding.org/index.php/the-class/news-channels/22247-2016-world-sailing-midyear-meeting-report>

http://www.lawtech.jus.unitn.it/images/Law-of-Turism-Sports/Acqua/Ducato_windsurf_kitesurf_WP_link.pdf

http://www.coni.it/images/TNAS/statuto_coni_-_11-6-2014_recepiti_osservazioni_pcm.pdf

<http://www.scuoladellosport.coni.it/images/documenti/SNAQ.pdf>

<https://www.istat.it/it/files/2015/10/CONI-Lo-sport-in-Italia-2016.pdf>

www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/mountain-law-and-regulations

<http://www.newkitezone.it/corso-istruttore-iko.html>

http://www.coni.it/images/pdf/REGOLAMENTO_EPS_-_28_10_2014_-_versione_per_sito_CONI.pdf

<http://www.coni.it/it/enti-di-promozione-sportiva.html>

<http://www.asinazionale.it/sportivando/coni-qual-e-sara-il-ruolo-degli-enti-di-promozione-sportiva>

www.juscivile.it/contributi/2017/12_Zaccaria.pdf

[https://www.academia.edu/2155206/Sport_violento -
sport pericoloso tra libert%C3%A0 di disporre del proprio corpo e risarcimento del d
anno](https://www.academia.edu/2155206/Sport_violento_-_sport_pericoloso_tra_libert%C3%A0_di_disporre_del_proprio_corpo_e_risarcimento_del_danno)

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 37

Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e Spagna

MENEGHETTI HISKENS SARA (2017), Giudicare e rispondere. La responsabilità civile per l'esercizio della giurisdizione in Italia, Israele e e Spagna, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 37. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-778-5

STUDENT PAPER N. 36

Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea

CAPUZZO MARTINA (2017), Il diritto in immersione: regole di sicurezza e responsabilità civile nella subacquea, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 36. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BINCOLETTO GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible Insects»: L'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI FEDERICO (2016), «Edible Insects»: L'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per i danni ad allievi e terzi

TAUFER FRANCESCO (2016) L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per i danni ad allievi e terzi, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKEZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) **Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.** The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-664-1

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) **La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability.** The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) **La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities.** The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Enterpreunership and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2014) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) Open innovation e patent: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability

CAPPA, MARISA (2014) La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 19. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-548-4

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from Patent Hold-Up: The Case of GMOs

TEBANO, GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-527-9

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-516-3

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISA, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-impres: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-impres: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

“Gun Control” e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) “Gun Control” e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell’Agent Orange e il caso italiano dell’uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)